



SANTARELLI

Soc.Coop. C.F. P.IVA e R.I. 03165220405 R.E.A n. 288743 CCIAA della Romagna

e-mail info@studiosantarelli.it

SECON SERVIZI CONTABILI S.r.l.

C.F. P.IVA e R.I. 01245650401 R.E.A n. 215021 CCIAA della Romagna

e-mail sandra@studiosantarelli.it

FRANCO SANTARELLI

FILIPPO SANTARELLI NICOLA SANTARELLI

Dottori Commercialisti

e-mail franco@studiosantarelli.it – nicola@studiosantarelli.it – filippo@studiosantarelli.it

Via Del Mare, 109 47023 Cesena – FC Tel. 0547/25865 Fax 0547/24276

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

gennaio 2021

Informative e news per la clientela di studio

Le news di gennaio	pag. 2
Regole per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali	pag. 3
Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società	pag. 6
Verifiche contabili di inizio periodo di imposta	pag. 10
L'opzione per il regime dell'Iva per cassa	pag. 12
Le nuove tabelle ACI per il 2021	pag. 16
La separazione delle attività ai fini Iva	pag. 18
Modificata la misura del tasso legale	pag. 20
Enasarco: novità e conferme per l'anno 2021	pag. 21
Superbonus 110%: chiarimenti sul novità d.l. 104/2020 e requisiti necessari	pag. 26
Novità e decorrenze 2021 per fatture elettroniche e corrispettivi telematici	pag. 34
Al via la Brexit: prime attenzioni	pag. 39
Dichiarazione precompilata: obblighi-novità comunicazione tessera sanitari	pag. 40
Utilizzabile dal 1/01/2021 credito d'imposta investimenti in beni strumentali	pag. 42

I formulari operativi

<i>Fac simile</i> di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all'associazione	pag. 9
---	--------

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La rivalutazione dei beni di impresa	pag. 44
--------------------------------------	---------

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021	pag. 48
--	---------

SUPPLEMENTO 1 - Speciale Ristori e Milleproroghe

SUPPLEMENTO 2 - Speciale Legge di Bilancio 2021

Informative e news per la clientela di studio

CESSIONE DEL *BONUS* LOCAZIONI IMMOBILI

Cessione crediti d'imposta locazioni

L'Agenzia delle entrate, con specifico provvedimento ha aggiornato il modello utilizzabile per comunicare la cessione del "*Bonus* canoni locazione immobili". L'invio con il nuovo modello può essere effettuato anche da parte di un intermediario abilitato. **(A.d.E., provv.ti 1/7/20 e 14/12/20)**

INPS

Novità sul cassetto previdenziale

L'Inps ha reso nota l'attivazione del "nuovo" Cassetto previdenziale caratterizzato dalla presenza di tutte le attuali applicazioni contenute nei cassette riferiti alle varie Gestioni e dalla possibilità, da parte del soggetto interessato, di richiedere il riepilogo con dati sintetici. **(Inps, m. 4702, 14/12/20)**

DECRETO NATALE

Decreto Natale

È stato pubblicato sulla G.U. il c.d. "Decreto Natale" (D.L. 172/2020) contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19. È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti "attività dei servizi di ristorazione", l'agevolazione spetta esclusivamente a coloro che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio" ed è erogata automaticamente dall'Agenzia delle entrate, nella medesima misura del precedente beneficio, mediante accredito sul c/c. **(D.L. 172/20, G.U. n. 313 del 18/12/20)**

DETRAZIONE IVA

Detrazione ex articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972

Con propria risposta ad interpello l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione in caso di simultaneo svolgimento di diverse tipologie di operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti e non residenti. **(A.d.E. interp. n. 2, 4/1/21)**

CONTRIBUTO "CENTRI STORICI"

Ampliamento dei beneficiari

L'Agenzia delle entrate, rispondendo a specifico interpello, ha chiarito che il contributo "centri storici" può essere fruito anche dagli esercenti attività di noleggio con conducente (NCC) qualora questi abbiano:

- effettuato prestazioni di trasporto all'interno del centro storico di una delle 29 città d'Italia oggetto dell'agevolazione;
- svolgano la propria attività sulla base di un'autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da quelli rientranti nell'agevolazione. **(A.d.E. provv. 12/11/20, risposta a interpello n. 588, 15/12/20)**

E-COMMERCE

E-commerce elenco RETRELIEF

Con propria circolare, l'Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in merito alla procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzione in franchigia e all'iscrizione dell'elenco *e-commerce* denominato RETRELIEF (*Returned goods - Relief from import duty*) per gli operatori che svolgono attività collegate a transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme di *e-commerce*.

(Agenzia delle dogane, circolare n. 46, 30/11/2020)

Informative e news per la clientela di studio

REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2020 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2021, occorre ricordare che l'utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:

- può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il Visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati;

Per le c.d. *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

⇒ *Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro*

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2020 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2021;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2020 risultante dalla dichiarazione Iva 2021 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2021);
- al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2020 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2020 risultante dalla dichiarazione Iva 2021).

⇒ *Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro*

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Esempio

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2021), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 2 febbraio 2021, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro dal successivo 12 febbraio 2021. Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine "mobile" che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.

⇒ Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2019

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2019, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2021 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno 2020 (esempio: compensazione il 16 gennaio 2021 del credito Iva relativo al 2019), non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2019" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2019 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2020 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità);
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2019 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2021 come credito Iva relativo all'anno 2020 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.

Il D.L. 124/2019 ha inoltre esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva.

Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2021, in compensazione orizzontale, solo i crediti 2020 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Versamenti con compensazione

Va evidenziato che la presentazione dei modelli F24 con utilizzo dei crediti in compensazione deve sempre seguire i canali telematici, e in particolare deve essere eseguita tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per tutti i soggetti (titolari o meno di partita Iva) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.

Solo nel caso di presentazione di modello F24 senza compensazione sarà possibile utilizzare i sistemi di *home banking*, ovvero, solo per i privati non titolari di partita Iva il canale cartaceo.

Versamento con F24	Titolare di partita Iva	Privato
SENZA compensazione	Servizi telematici Agenzia o <i>home banking</i>	Servizi telematici Agenzia, <i>home banking</i> o cartaceo
CON compensazione	Servizi telematici Agenzia	Servizi telematici Agenzia

Per meglio definire l'ambito applicativo della disposizione è intervenuta l'Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 110/E/2019 indicando i codici tributo relativi ai crediti interessati dalle nuove modalità di invio telematico: si precisa infatti che l'obbligo non sussiste qualora l'utilizzo del credito nel modello F24 rappresenti una compensazione "verticale" (ad esempio: utilizzo del credito per saldo Ires utilizzato per effettuare il versamento dell'acconto Ires).

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare (per il solo anno 2020 l'articolo 149, D.L. 34/2020 aveva disposto l'incremento del citato limite a 1 milione di euro).

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Nel caso di compensazione in violazione alla disciplina in commento, è prevista una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ

Le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di una possibilità di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il "monte ritenute" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, etc.).

Secondo la posizione proposta dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 56/E/2009, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi attribuibile;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all'Irpef 2020 dovuta dal socio.

In merito al momento a partire dal quale il credito è utilizzabile, occorre ricordare le previsioni del D.L. 124/2019, secondo il quale, per poter utilizzare in compensazione "orizzontale" crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge. Occorre ritenere che anche il credito formato da ritenute riattribuire, oltre la soglia di 5.000 euro, non risulti più liberamente utilizzabile, ma esso potrà essere compensato solo a seguito della presentazione della dichiarazione dell'associazione stessa.

L'esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia delle entrate richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa.

In particolare sembrano idonee le seguenti modalità:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa;
- raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec).

[Digitare qui]

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi.

Infine, tale assenso può essere:



Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

L'atto di assenso deve essere precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 contenente il credito compensato.

Di seguito si propone un *fac simile* di accordo (si propone la versione continuativa), da compilare a cura dell'associazione, al quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte. Si tenga conto che il modello proposto è volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall'Agenzia delle entrate; nell'ambito di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare nei dettagli l'accordo (ad esempio, termini e modalità entro i quali l'associazione dovrà provvedere a pagare agli associati le ritenute che sono state riattribuite).

Ovviamente coloro che abbiano già predisposto in passato l'accordo nella forma continuativa, quest'anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo e potranno procedere alla compensazione delle ritenute.

Ritenute delle società di capitali

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.

Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 99/E/2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell'ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono la ritenuta sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico).

Compilazione del modello F24

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

- il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato "Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5, Tuir" da utilizzare nella sezione Erario del modello F24;

[Digitare qui]

- l'anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva circolare n. 29/E/2010, è quello relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2021 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2020 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Redditi 2021) si dovrà indicare l'anno 2020.

Esempio

L'Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 febbraio 2021 intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di 3.000 euro) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di gennaio 2021.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		6001		2021	3.000,00				
		6830		2020		3.000,00			
codice ufficio	codice atto						+/- SALDO (A-B)		
					TOTALE A	3.000,00	B	3.000,00	0,00

Visto di conformità

Si ricorda che i crediti tributari richiedono l'apposizione del visto di conformità quando la loro compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 5.000 euro (limite ridotto dal D.L. 50/2017). In relazione al caso di specie, nella circolare n. 28/E/2014 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- sulle dichiarazioni dei singoli soci/associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il socio a utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 5.000 euro);
- il visto deve essere apposto sulla dichiarazione della società/associazione se il credito derivante da ritenute che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 5.000 euro.

Vista la soglia molto bassa, è molto probabile che la restituzione delle ritenute alla società/associazione richieda l'apposizione del visto di conformità per il loro utilizzo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I formulari operativi

Fac simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all'associazione

I sottoscritti

→ nato a (.....) il
...../...../19....., codice fiscale, residente a
(.....) via

→ nato a (.....) il
...../...../19....., codice fiscale, residente a
(.....) via

→ nato a (.....) il
...../...../19....., codice fiscale, residente a
(.....) via

in qualità di associati dell'associazione denominata con partita Iva
....., sede in () via

PREMESSO

- che le ritenute subite dall'associazione nel corso di ciascun periodo d'imposta sono attribuite a consuntivo a ciascun associato in ragione della propria quota di partecipazione agli utili, ai sensi degli articoli 5 e 22, Tuir
- che con la circolare n. 56/E/2009 l'A.d.E. ha permesso all'associazione di utilizzare in compensazione le ritenute riattribuite dagli associati non utilizzate, previo specifico accordo tra gli associati

SI CONVIENE

- che le ritenute non utilizzate da ciascun associato vengano riattribuite all'associazione affinché questa le utilizzi in compensazione dei propri versamenti;
- che le ritenute riattribuite siano pagate dall'associazione agli associati, in ragione dell'ammontare delle ritenute restituite da ciascuno, ammontare da determinare a seguito di compilazione della dichiarazione annuale degli associati stessi. Tale importo sarà comunicato da ciascun associato all'associazione tramite entro il termine perentorio del, affinché l'associazione possa indicarle all'interno della propria dichiarazione dei redditi;
- che il presente accordo, per esplicita volontà degli associati, ha valore per le ritenute maturate con riferimento al periodo d'imposta così come per i successivi, senza necessità di ulteriore accordo scritto, salvo facoltà di revoca;
- che la revoca del presente accordo debba avvenire tramite PEC entro e in tale eventualità comunque l'accordo manterrà valore con riferimento agli altri associati.

Luogo e data

Gli associati

.....
.....
.....

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA

Con l'apertura del periodo di imposta 2021 occorre verificare:

- 1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
 - la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
 - le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- 2) la percentuale del *pro-rata* generale "definitivo" ai fini Iva per l'anno 2020 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2021 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che ai sensi dell'articolo 66, D.P.R. 917/1986 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2020 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2020 se adottano il criterio della registrazione.

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione.

Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L’articolo 7, D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del *pro-rata* definitivo per l’anno 2020

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro-rata* definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da *pro-rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro-rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro-rata* definitivo dell’anno 2020 costituisce il *pro-rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2021. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro-rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro-rata* costituisce un costo generale deducibile.

Si segnala alla gentile Clientela che le cessioni di beni impiegati nell’emergenza sanitaria effettuate ai sensi dell’articolo 124, D.L. 34/2020 dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, seppure tecnicamente definite come “*esenti dall’imposta sul valore aggiunto*” dall’articolo 124, comma 2, non concorrono alla formazione del *pro-rata* di indetraibilità.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

L'OPZIONE PER IL REGIME DELL'IVA PER CASSA

Con l'articolo 32-bis, D.L. 83/2012 il Legislatore ha introdotto un regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime "Iva per cassa").

Le disposizioni attuative della presente disciplina sono contenute nel D.M. Mef datato 11 ottobre 2012, che ha stabilito l'efficacia del regime dalle operazioni effettuate a partite dal 1° dicembre 2012.

Con il provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 vengono disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso, mentre, con le circolari n. 44/E/2012 e n. 1/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi.

Con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 - l'articolo 66, Tuir al fine di "trasformare" la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato sulle regole della "cassa", nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti nella misura in cui vengono incassati e pagati. In tale scenario, l'opzione per il regime Iva per cassa potrebbe rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento Iva a quello previsto ai fini reddituali.

Soggetti interessati e opzione per il regime

Il regime interessa, in generale, tutti i soggetti titolari di partita Iva.

Dicitura in fattura

È previsto che le fatture emesse in applicazione del regime debbano recare l'annotazione che si tratta di operazione con *"Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83"*.

Il citato provvedimento direttoriale ricorda che l'omessa indicazione sulle fatture emesse dell'annotazione *"Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis D.L. n.83/20012"* costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica in regime Iva per cassa, bisognerà indicare nella sezione del file XML "DatiAnagraficiCedenteType" il rigo RF17 Iva per cassa (articolo 32-bis, D.L. 83/2012).

Opzioni e revoche

In applicazione delle regole generali contenute nel D.P.R. 442/1997, l'opzione per il regime dell'Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta effettuata. Nel caso di inizio attività, la scelta per il regime andrà effettuata in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di inizio attività. In virtù del richiamo alle regole del D.P.R. 442/1997 la mancata comunicazione dell'opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l'effetto di determinare l'applicazione di sanzioni amministrative. Il Provvedimento direttoriale in tal senso precisa che in caso di dichiarazione cosiddetta "tardiva", cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell'opzione verrà applicata.

L'opzione vincola il contribuente all'applicazione del regime dell'Iva per cassa per almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia di volume d'affari, fatto che comporta la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.

Limite del volume d'affari

Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

Viene altresì previsto che qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell'Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'Iva **a partire dal mese successivo** a quello in cui la soglia è stata superata.

Regole di funzionamento

Per chi esercita l'opzione per il regime dell'Iva per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:

- l'Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile **all'atto dell'incasso** dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge **al momento del pagamento** dei relativi corrispettivi.

Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione Iva del soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.

⇒ Il limite temporale

Decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'Iva. L'Iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l'anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

⇒ Uscita dal regime

Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il decreto attuativo, al secondo comma dell'articolo 7, prevede che l'Iva relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata "sospesa" in attesa dell'incasso o del pagamento, concorra alla liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell'Iva per cassa.

Operazioni escluse

In deroga alle regole di funzionamento del regime dell'Iva per cassa vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell'operazione.

Esclusioni

Operazioni attive	Operazioni passive
-------------------	--------------------

• operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali • operazioni effettuate nei confronti di "privati" • operazioni soggette a <i>reverse charge</i> • operazioni ad esigibilità differita	• acquisti di beni o di servizi soggetti a <i>reverse charge</i> • acquisti intracomunitari di beni • importazioni di beni • estrazioni di beni dai depositi Iva
--	---

Incassi parziali o cumulativi

Sul tema sia degli incassi sia dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

- a fronte di incassi parziali l'imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione;
- a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Nulla dice il decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazioni in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio *Fifo (first in first out)* e cioè che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture nell'ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.

I chiarimenti dell'Agenzia

⇒ Circolare n. 44/E/2012

Volume d'affari e inizio attività	L'importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, non deve essere ragguagliato all'anno.
Cessazione automatica dal regime	Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari comporta la cessazione automatica del regime dell'Iva per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Variazioni in aumento – limite temporale di 1 anno	Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo comma dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione.
Variazioni in diminuzione – limite temporale di 1 anno	Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.
Diritto alla detrazione (condizioni)	In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa.
Diritto alla detrazione (esercizio)	La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto.
Volume d'affari e	Nel calcolo del limite del volume d'affari richiesto per l'applicabilità dell'Iva per cassa

separazione attività	vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale quanto precisato da circolare n. 18/331568/1981).
Autotrasportatori	L'applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (si veda, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).
Pro-rata generale di detrazione	Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972, nell'anno di effettuazione dell'operazione.

⇒ Circolare n. 1/E/2013

Cessione del credito	La cessione del credito, <i>pro solvendo</i> o <i>pro soluto</i> , non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.
Pagamenti con mezzi diversi dal contante (bonifico, R.I.BA.)	Il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Separazione attività	Il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi a operazioni attive escluse dall'Iva per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972, attività separate. Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato articolo 36, D.P.R. 633/1972.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2021

Sul Supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 317 dello scorso 22 dicembre 2020 sono state pubblicate le *“Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997”*, in vigore dal 1° gennaio 2021.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

Quale novità per il 2021 si segnala l’introduzione di due nuove categorie specifiche: i mezzi ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione, più le medesime ma fuori produzione; si passa quindi da 9 a 11 tipologie di Tabelle ACI per il rimborso chilometrico e il calcolo del fringe benefit.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficino della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente:

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Rispetto al 2020 per il 2021 non è stata introdotta alcuna differenziazione per le tariffe al 30 giugno, tale distinzione si era resa necessaria per il 2020 a seguito delle novità introdotte dalla L. 160/2019 secondo cui:

- per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle;
- per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:
 1. al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
 2. al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

3. al 40% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
4. al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).



Le distinzioni percentuali introdotte nel corso del 2020 sono state riproposte nella attuale formulazione delle tabelle ACI e risultano quindi valide anche per il 2021.

Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

- BMW 320I XDRIVE 2.0 berlina della potenza di 184cv.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,6660 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

euro 0,660 x Km 4.500 = 2.997,00 euro *fringe benefit* convenzionale annuo

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *fringe benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Tabelle disponibili sul sito dell'ACI

Va infine evidenziato che sul sito *web* dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI IVA

In presenza di più attività svolte con la medesima partita Iva, l'articolo 36, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

La stessa norma, tuttavia, prevede delle ipotesi nelle quali:

- deve essere effettuata per obbligo la separazione delle attività;
- può essere effettuata per opzione la separazione (facoltà).

Separare le attività ai fini Iva significa istituire più serie di registri (utili all'applicazione di regole specifiche in tema, ad esempio, di detrazione), provvedere ad una liquidazione autonoma dell'Iva dovuta per ciascuna delle attività separate, gestire i passaggi interni, imputare gli acquisti all'uno o all'altro comparto, etc..

La separazione delle attività è certamente utile nei casi in cui alcune operazioni siano caratterizzate dal regime di esenzione, con conseguente perdita del diritto alla detrazione dell'imposta gravante sugli acquisti, oltre al "fastidioso" obbligo di rettifica della detrazione già in precedenza operata in relazione ai beni ammortizzabili che si trovano ancora nel periodo di osservazione.

La separazione obbligatoria per legge

Il Decreto Iva prevede che, se il soggetto esercita contemporaneamente attività d'impresa e arti o professioni, l'imposta si applichi separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.

Inoltre, la separazione è richiesta qualora si applichino particolari regole di determinazione del tributo (quali la ventilazione dei corrispettivi) ovvero regimi speciali.

I casi nei quali opera la separazione obbligatoria delle attività sono i seguenti:

- esercizio contemporaneo di imprese e di arti o professioni;
- svolgimento di attività di commercio al minuto con utilizzo del metodo della "ventilazione dei corrispettivi";
- attività agricola, con applicazione del regime speciale;
- attività di intrattenimento e giochi, laddove si applichi il regime speciale e non vi sia opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi normali.

La separazione facoltativa

Oltre ai richiamati casi di separazione obbligatoria, è possibile una scelta opzionale per il caso in cui il soggetto passivo eserciti più attività.

In linea di principio (e, salvo talune eccezioni specificamente indicate), la separazione presuppone lo svolgimento di "più attività" nell'ambito della stessa impresa e non, dunque, l'effettuazione di singole operazioni con regime Iva differenziato (in tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 211/E/2003).

La separazione, peraltro:

- presuppone la tenuta di separate contabilità Iva;
- l'indetraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.

Proprio in relazione al “pericolo” di perdere il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti si rinviene (solitamente) la causa che suggerisce la scelta per la separazione; ad esempio, lo svolgimento di due attività delle quali una caratterizzata dal regime di imponibilità e l'altra da quello di esenzione, si possono evitare le limitazioni derivanti dall'applicazione del pro rata di detrazione, nell'ipotesi in cui si evidenzia un'elevata incidenza di Iva sugli acquisti dell'attività imponibile.

Tale situazione è frequente nel comparto immobiliare. Se appare immediata la possibilità di separare l'attività di cessione da quella di locazione (in quanto contraddistinte da differenti codici ATECO), risulta oggi possibile separare anche *sub* attività, individuate in base alla tipologia di fabbricato e al regime Iva dell'operazione, come confermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 23/E/2012.

I *sub* settori di attività delle cessioni di altri fabbricati e delle locazioni di altri fabbricati saranno costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma, altresì, da operazioni esenti (ad esempio, rispettivamente, cessioni e locazioni di fabbricati strumentali in regime di esenzione).

Le modalità di esercizio dell'opzione

La norma prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività.

In caso di inizio attività si dovrà barrare l'apposita casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione. La scelta, in tal caso, non pone problemi, in quanto operata all'avvio dell'attività o della nuova attività.

Nel caso in cui la scelta, invece, fosse posta in essere in corso di svolgimento dell'attività, si dovrà comunicare la decisione a posteriori (dopo avere assunto il c.d. comportamento concludente, ai sensi della circolare n. 29/E/2011) nella dichiarazione annuale del periodo in cui si è operata la separazione.

Passaggi interni, detrazione e adempimenti

Le differenti attività esercitate, ove separate, possono essere tra loro connesse a seguito dell'effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi tra i due o più ambiti individuati; tali operazioni si definiscono “passaggi interni”, per i quali occorre valutare con attenzione le conseguenze ai fini Iva.

In particolare, assume rilevanza la distinzione tra passaggi interni di beni e passaggi interni di servizi i quali, salvo casi specifici sono, rispettivamente, soggetti ad Iva e rilevanti in base al valore normale e non soggetti a Iva.

Infine, la dichiarazione Iva annuale deve essere presentata con più moduli su un unico modello dichiarativo per tutte le attività e i versamenti devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE

Con il **Decreto datato 11 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020**, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,01% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021”.

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale passa dallo 0,05% allo 0,01%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

Il decremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di *pro rata temporis*:

- 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- 0,1% dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- 0,05% dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- 0,01% dal 1° gennaio 2021 al giorno di versamento compreso.

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2020, al 1° marzo 2021) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il tasso dello 0,05% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,01%.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,01% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Con **D.M. 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020**, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,01% dal 1° gennaio 2021, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

ENASARCO: NOVITÀ E CONFERME PER L'ANNO 2021

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2021 viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali. Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2021 confermano quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2021:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2021, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2021	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile	-85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile	-115,00
Netto a pagare	1.020,00

Per l'anno 2020 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell'Istat del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2021.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2021	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2021, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2021)	20 maggio 2021
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2021)	20 agosto 2021
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2021)	20 novembre 2021
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021)	20 febbraio 2022

Agevolazioni 2021 per i giovani agenti

La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l'ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.

In particolare, con l'art.5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.

Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell'agevolazione.

⇒ Requisiti

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

⇒ Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

⇒ Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);

[Digitare qui]

- 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).

N.B.

Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente.

⇒ *Minimale*

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

⇒ *Distinta on line*

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

⇒ *Conferimento dell'incarico*

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".

Vediamo di seguito alcuni esempi tratti dal sito *web* della Fondazione www.enasarco.it

Esempio

1

Agente individuale nato il 10/03/1995

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 15/04/2021 (all'età di 26 anni).

Agevolazione su C1		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2021	Aliquota 2021 – 6	Minimale 2021 /2
2022	Aliquota 2022 – 8	Minimale 2022 /2
2023	Aliquota 2023 – 10	Minimale 2023 /2

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2022 (all'età di 27 anni).

Agevolazione su C2		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2022	Aliquota 2022 – 8	Minimale 2022 /2
2023	Aliquota 2023 – 10	Minimale 2023 /2

Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2023 (all'età di 28 anni).

Agevolazione su C3		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2023	Aliquota 2023 – 10	Minimale 2023 /2

Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2024 (all'età di 28 anni).

Per C4 l'agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2021, quindi il triennio agevolato è 2021-2023.

Esempio

2

Agente individuale nato il 10/03/1995

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2022 (all'età di 26 anni).

Agevolazione su C1		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo

[Digitare qui]

2022	Aliquota 2022 – 6	Minimale 2022 /2
2023	Aliquota 2023 – 8	Minimale 2023 /2
2024	Aliquota 2024 – 10	Minimale 2024 /2

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2023 (all'età di 28 anni).

Agevolazione su C2		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2023	Aliquota 2023 – 8	Minimale 2023 /2
2024	Aliquota 2024 – 10	Minimale 2024 /2

Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2024 (all'età di 29 anni).

Agevolazione su C3		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2024	Aliquota 2024 – 10	Minimale 2024 /2

Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2025 (all'età di 29 anni).

Per C4 l'agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2022, quindi il triennio agevolato è 2022-2024.

Esempio 3

Agente individuale nato il 10/03/1990

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2021 (all'età di 30 anni, non avendo ancora compiuto il 31° anno di età).

Agevolazione su C1		
Anno	Aliquota contributiva	Minimale contributivo
2021	Aliquota 2021 – 6	Minimale 2021 /2
2022	Aliquota 2022 – 8	Minimale 2022 /2
2023	Aliquota 2023 – 10	Minimale 2023 /2

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2021.

Per C2 l'agente non ha diritto ad alcuna agevolazione perché alla data di conferimento dell'incarico di agenzia ha già compiuto il 31° anno di età.

Esempio 4

Agente individuale nato il 10/03/1995 che ha svolto l'attività di agenzia dal 2013 al 2017 (da 18 a 22 anni) e l'ultimo rapporto di agenzia risulta cessato il 28/05/2017

Conferimento del nuovo incarico (C1) in data 15/04/2021 (all'età di 26 anni).

Poiché la ripresa dell'attività avviene dopo più di 3 anni di interruzione dall'ultimo rapporto di agenzia, il caso è identico a quello di cui all'esempio 1.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

SUPERBONUS 110%: FORNITI CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 104/2020 E SUI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI NECESSARI

L'Agenzia delle entrate, con la maxi **circolare n. 30/E dello scorso 22 dicembre 2020**, ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sulla nozione di accesso autonomo dall'esterno, sulla spettanza della detrazione nel caso di intervento che ha già fruito di un contributo pubblico, sul *quorum* ridotto necessario per la maggioranza delle assemblee condominiali per l'approvazione dei lavori, sulle semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici.

Il citato documento di prassi integra i chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E/2020 e le indicazioni contenute nella risoluzione n. 60/E/2020.

Sempre sul tema del superbonus 110% sono poi state pubblicate a fine 2020 anche le risposte agli interpelli n. 570, n. 571 e n. 572.

Si segnala alla gentile Clientela che le ultime novità legislative inerenti alla disciplina del superbonus 110% approvate dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) saranno commentate nello Speciale di prossima pubblicazione a essa dedicato.

Circolare n. 30/E/2020	Chiarimento
2.1.1 Onlus	L'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), D.L. 34/2020 non prevede limitazioni relativamente alla tipologia di immobili che possono fruire dell'agevolazione (diversamente dai beneficiari persone fisiche). Per quanto riguarda i limiti di spesa, per gli interventi trainanti i limiti sono definiti dall'articolo 119, comma 1 mentre per gli interventi trainati i limiti vanno calcolati ai sensi dell'articolo 119, comma 2 o dell'articolo 119, comma 5-6-8.
2.1.2 IACP	La circolare n. 24/2020 ha precisato che, nei condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile è riferibile agli Istituti autonomi case popolari o agli enti aventi le stesse finalità, gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà o effettuati in veste di gestori possono beneficiare del superbonus.
2.1.3 Fabbricati rurali	Possono fruire del superbonus i titolari dell'impresa agricola, gli affittuari e i conduttori, i soci o gli amministratori di società semplici agricole di cui all'articolo 9, D.L. 557/1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali a uso abitativo e, pertanto, diversi dai fabbricati rurali strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola.

2.1.4 Unico proprietario	Ai fini della costituzione del condominio è rilevante la proprietà degli immobili costituenti un edificio e non la detenzione. Pertanto, se l'unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato alcune delle unità, non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del superbonus. Se, invece, le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato a un unico soggetto, costituendo il condominio è possibile fruire del superbonus.
2.1.5 Immobili non residenziali	Il superbonus è escluso sugli immobili non residenziali, anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
2.1.6 Unità immobiliari nel condominio	I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomini. I possessori o detentori delle unità immobiliari "di lusso" non possono fruire del superbonus per interventi trainati.
2.1.7 Reddito da abitazione principale	Il contribuente con unico reddito derivante dall'abitazione principale può esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo.
3.1.1 Accesso autonomo dall'esterno	Una unità immobiliare ha accesso autonomo dall'esterno quando: • all'immobile si accede direttamente da una strada, o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada o da terreno di utilizzo non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso; • all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile. Nel caso di una villetta a schiera si ha accesso autonomo dall'esterno quando è situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto (ovvero quando il cortile o giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti sono di proprietà esclusiva dei proprietari delle singole unità immobiliari).
3.1.2 / 3.1.3 Unità indipendente	Una unità immobiliare può considerarsi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Tale elencazione è tassativa in quanto prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera i) del Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 (gli impianti non individuati nell'elenco non rilevano ai fini della verifica dell'autonomia funzionale dell'immobile). Si può ritenere funzionalmente indipendente una unità immobiliare allacciata a un sistema di teleriscaldamento.
3.1.4 Edifici categoria F/2	La circolare n. 19/2020 ha precisato che le detrazioni disciplinate dagli articoli 14 e 16, D.L. 63/2013 spettano anche per le spese sostenute su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), in quanto trattasi di edifici esistenti. Ai fini dell'ecobonus deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento. È possibile fruire del superbonus nel rispetto di questi principi richiamati dall'articolo 119, D.L. 34/2020.

3.1.5 / 3.1.6 Edifici vincolati	La circolare n. 24/2020 ha precisato, richiamando l'articolo 119, comma 2, che se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004 o se gli interventi trainanti di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si applica a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto del miglioramento minimo di due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta. La verifica del conseguimento del miglioramento va eseguita considerando l'intero edificio nel caso di intervento che riguardi tutte le unità immobiliari ovvero con riferimento a singola unità immobiliare nel caso di intervento singolo.
3.1.7 Detrazione per immobili vincolati	Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati è possibile fruire sia della detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi antisismici sia di quella del 19% di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) sulla spesa ridotta alla metà (oltre il limite di spesa ammesso al superbonus la detrazione nella misura del 19% è calcolata sull'intero importo eccedente). Analoga disposizione non è prevista ai fini degli interventi ammessi all'ecobonus che se rispettano le condizioni di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020 danno diritto al superbonus. Per le spese relative a tali interventi, pertanto, non è possibile cumulare le due detrazioni in commento.
4.1.1 Intervento su pertinenza	Un intervento trainante eseguito su una pertinenza può beneficiare del superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche l'edificio residenziale principale. La circolare n. 24/2020 precisa, inoltre, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori o detentori di sole pertinenze che abbiano sostenuto le spese.
4.1.2 Climatizzazione condominiale	La sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nel condominio può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio oggetto dell'intervento.
4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.6 Ripartizione interventi trainati	Sia per gli interventi trainanti sia per gli interventi trainati di cui all'articolo 119, comma 2 eseguiti congiuntamente ai primi la detrazione è pari al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Nel caso in cui il complesso dei lavori sia affidato a una unica impresa, per dimostrare che l'intervento trainato è stato svolto tra l'inizio e la fine del lavoro trainante, è sufficiente una attestazione dell'impresa che ha eseguito i lavori.
4.2.3 Interventi su parti comuni	Gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica normati dall'articolo 14, comma 2-<i>quater</i>¹, D.L. 63/2013 sono compresi tra quelli trainanti di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, D.L. 34/2020.
4.2.4 Riqualificazione energetica edifici esistenti	Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'articolo 1, comma 344, L. 296/2006 non possono essere inclusi tra gli interventi trainati, come chiarito anche dalla circolare n. 19/2020.
4.2.5 Interventi trainati	I contribuenti possono beneficiare del superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di 2 unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle spese sostenute sulle parti comuni dell'edificio in condominio.
4.3.1 Impianto fotovoltaico	In un edificio in cui è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, è possibile effettuare un intervento trainante di rifacimento del cappotto termico trainando un intervento di potenziamento dell'impianto fotovoltaico esistente, fermo restando l'impossibilità per la parte di impianto potenziato di accedere ad altre agevolazioni.

4.3.2 – 4.3.3 Impianto fotovoltaico condominiale	In un condominio, il superbonus spetta anche nel caso in cui l'intervento trainato di installazione dell'impianto fotovoltaico viene effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio condominiale. Il limite di 20 kW è riferito all'edificio condominiale se l'impianto è al servizio del condominio ovvero alla singola unità se l'impianto è al servizio delle singole unità abitative.
4.4.1 Compenso amministratore	Il compenso straordinario dell'amministratore per gli adempimenti connessi al superbonus non è caratterizzato da un'immediata correlazione con gli interventi e, pertanto, non può essere considerato come costo ammesso alla detrazione.
4.4.2 Interventi su parti comuni	Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari condominiali destinate a residenza, vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio comprese quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
4.4.3 Soglia di spesa agevolabile	Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Se la norma prevede un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile per 1,1.
4.4.4 – 4.4.5 Soglia di spesa agevolabile su parti comuni	Nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di intervento, il calcolo della spesa massima ammissibile va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Quando la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50% di quelle ricomprese nell'edificio, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali.
4.4.6 Frazionamenti e accorpamenti	Nel caso in cui i lavori comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'area unica abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
4.4.7 Costo eccedente soglia di spesa	Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.
4.5.1 – 4.5.2 – 4.5.3 – 4.5.4 Impianto di riscaldamento	È necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, sia presente nell'immobile oggetto di intervento. Per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati impianto di riscaldamento. Nel caso in cui venga sostituito un impianto costituito da una caldaia e pompe di calore multisplit, il nuovo impianto si connota come impianto ibrido e affinché l'intervento possa fruire del superbonus deve rispettare quanto previsto per tali impianti dal Decreto Interministeriale 6 agosto 2020. In caso di precedente sostituzione della caldaia per la quale si è fruito della detrazione ordinaria per riqualificazione energetica (ecobonus), è in ogni caso possibile effettuare un nuovo intervento nel rispetto dei requisiti per l'accesso al superbonus. Tra gli interventi trainanti può rientrare anche la mera sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante di potenza termica idonea al riscaldamento degli ambienti dell'unità immobiliare.

4.5.5 – 4.5.6 Isolamento termico	Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, le spese rientrano nel superbonus anche se l'intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio. Sono agevolabili anche le spese relative alle opere provvisoriale e accessorie, attraverso la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, nonché la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.
4.5.7 Serramenti	Come si evince dall'allegato I al Decreto Interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento, l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari possono, invece, fruire del superbonus solo quali interventi trainati in presenza di intervento trainante.
4.5.8 Conflitto di interessi	Ai fini del superbonus non rileva la circostanza che l'esecuzione dei lavori venga affidata ad una impresa in cui l'azionista di riferimento o l'amministratore sia anche il proprietario degli immobili sui quali si effettuano i lavori.
4.5.9 Pagamento di acconti	Gli acquirenti delle case antisismiche possono fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in applicazione del principio di cassa, a condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il termine attualmente previsto per la validità dell'agevolazione.
5.1.1 Criterio di cassa	Per le spese relative a interventi sulle parti comuni di edifici condominiali sostenute da soggetti diversi dalle ditte individuali, dalle società e dagli enti commerciali, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
5.1.2 Condomino moroso	Nel caso di condomino moroso, l'amministratore di condominio non comunicherà all'Agenzia delle entrate la quota dell'agevolazione riconducibile allo stesso, in quanto non avendo versato le quote condominiali non ha diritto alla detrazione.
5.1.3 – 5.1.4 – 5.1.8 - 5.1.9 Cessione del credito	L'articolo 121, D.L. 34/2020 consente la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione nei confronti di altri soggetti, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. La cessione del credito è consentita per le spese di qualsiasi tipologia di intervento edilizio agevolabile sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020. Se un soggetto acquisisce un credito di imposta ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione originaria, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta. Il cessionario (e/o il fornitore nel caso applichi lo sconto in fattura) risponderà solo se l'ufficio dovesse accertare il concorso in violazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997.
5.1.5 Lavori condominiali	La fattura per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali va sempre intestata al condominio e non ai vari condomini.
5.1.6 SAL	Gli stati avanzamento lavori per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus possono essere anche più di due.
5.1.7 Bonus mobili	Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus ovvero del superbonus di cui all'articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020.

5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.3 Asseverazioni	Ai fini delle opzioni di cui all'articolo 121 riferite alle detrazioni diverse da quelle che danno diritto al Superbonus non è necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle previste dalle specifiche discipline. Per gli interventi rientranti nell'ecobonus è comunque necessario rispettare quanto previsto dal punto 13 dell'allegato A citato dall'articolo 3, comma 2 del Decreto Interministeriale 6 agosto 2020. Le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità concorrono al limite massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento ammissibile al Superbonus. Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell'APE, nonché per l'asseverazione devono, inoltre, rispettare anche i limiti di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.
5.2.4 – 5.2.5 Due classi energetiche	Qualora in un condominio composto da più edifici la sostituzione dell'impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche per tutti, possono accedere al Superbonus i singoli condomini che si trovano in edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti. Gli altri condomini che possiedono le unità immobiliari all'interno di edifici che con il solo intervento di sostituzione dell'impianto termico centralizzato non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche possono accedere all'ecobonus di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013. Nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.
5.2.6 – 5.2.7 – 5.2.8 – 5.2.9 A.P.E.	Occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica convenzionali <i>ante</i> e <i>post</i> intervento condominiale. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 (interventi sull'involucro opaco dell'edificio) è necessario acquisire e conservare gli attestati per ogni singola unità immobiliare. L'APE <i>post</i> intervento va prodotto con un software che adotti il metodo completo secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015; l'APE <i>ante</i> intervento va prodotto cambiando le stratigrafie delle strutture utilizzate e dei dati dell'impianto. Nel caso di edifici con più unità immobiliari occorre predisporre gli A.P.E. convenzionali riferiti all'intero edificio. L'APE può essere rilasciato anche da un certificatore accreditato ai sensi del D.P.R. 75/2013 ma non iscritto ad alcun ordine professionale. Ai fini delle dichiarazioni di cui al Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale e lo svolgimento della libera professione. Il rilascio di una asseverazione da parte di un tecnico non abilitato non consente di accedere al Superbonus.
5.2.10 Demolizione e ricostruzione	Il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio deve essere rispettato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 119, comma 3, D.L. 34/2020, acquisendo gli APE <i>ante</i> e <i>post</i> intervento.
5.3.1 Conformità urbanistica	L'articolo 119, comma 13-<i>ter</i>, D.L. 34/2020 prevede che al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

5.3.2 Imposta sul valore aggiunto	Ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del costo l'eventuale Iva totalmente indetraibile. Diversamente, l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del <i>pro-rata</i> non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni di acquisto, ma rappresenta per le imprese che possiedono immobili in condomini un costo generale.
5.3.3 Bonifico "parlante"	L'obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico "parlante" riguarda i soggetti beneficiari non esercenti attività di impresa: a tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
5.3.4 <i>Split payment</i>	È esclusa l'applicabilità del meccanismo dello <i>split payment</i> alle operazioni imponibili effettuate nei confronti degli IACP che si avvalgano dell'opzione per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore.
6.1.1 – 6.2.1 – 6.3.1 – 6.5.1 – 6.6.1 Visto conformità	Tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono inclusi anche i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro (anche sprovvisti di partita Iva) dipendenti di una società di servizi di cui all'articolo 2 del Decreto 164/1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso, la trasmissione telematica della comunicazione deve essere effettuata dalla società di servizi. I CAF impresa e i CAF dipendenti possono svolgere attività di assistenza fiscale ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle comunicazioni predisposte e trasmesse da società di servizi partecipate. La sanzione applicabile per un visto di conformità infedele è quella prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.
6.4.1 – 6.4.2 Polizza di assicurazione	La polizza di assicurazione RC indicata dall'articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020 deve essere stipulata solo dai tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni e asseverazioni. I soggetti che appongono il visto di conformità sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del Decreto 164/1999. I CAF e i professionisti abilitati possono utilizzare la polizza già in possesso per i rischi professionali, inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, adeguata al numero di visti di conformità rilasciati.
6.7.1 Più visti di conformità	Nel caso di apposizione del visto di conformità relativo ad intervento trainato sulla singola unità immobiliare situata in un condominio, è necessario acquisire anche la documentazione relativa all'intervento trainante condominiale che costituisce il presupposto per fruire della nuova agevolazione.
6.8 Visto di conformità	Nell'ultimo paragrafo è fornito l'elenco di documenti e dichiarazioni sostitutive da acquisire all'atto dell'apposizione del visto di conformità. L'Agenzia delle entrate si fa riserva di integrare l'elenco al verificarsi di fattispecie non esaminate.

Risposte a interpelli	Chiarimento
--------------------------	-------------

n. 570 del 09/12/2020	Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte residenziale di un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l'esercizio svolto in via professionale dell'attività di <i>bed & breakfast</i> , possono fruire del superbonus nella misura del 50%. L'Agenzia delle entrate, infatti, ricorda che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite anche all'esercizio di arte, professione, o di attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
n. 571 del 09/12/2020	L'accesso al superbonus non è precluso nel caso in cui i lavori siano iniziati a dicembre 2019, a causa dell'emergenza sanitaria posticipati ed eseguiti da luglio 2020, e non sia stato prodotto l'APE della situazione <i>ante</i> intervento. Se i lavori sono iniziati prima dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 6 agosto 2020, l'attestato <i>ante</i> intervento può essere redatto anche successivamente all'inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di avvio degli stessi.
n. 572 del 09/12/2020	Il condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano, potrà usufruire del superbonus per i seguenti lavori eseguiti sulle 10 abitazioni: isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante); sostituzione degli infissi (intervento trainato); sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato). Se l'assemblea condominiale approverà gli interventi di isolamento termico con " <i>benefici e oneri a carico dei soli appartamenti</i> " siti al primo. Se tali lavori soddisfano il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle abitazioni del primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti previste dalla normativa del caso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Informative e news per la clientela di studio

NOVITÀ E DECORRENZE 2021 PER LE DISCIPLINE DI FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Complice anche la situazione emergenziale in atto, tanto la disciplina della fatturazione elettronica quanto quella dei corrispettivi telematici stentano a trovare una definitiva consacrazione. Infatti, sono ancora diversi gli aspetti che per effetto di proroghe e/o modifiche legislative devono ancora trovare una applicazione, per così dire, “a regime”.

Vediamo, pertanto, di riepilogare di seguito quegli obblighi e quelle procedure che, per effetto dei diversi provvedimenti emanati nel corso del 2020, hanno trovato un'applicazione differita solo a partire dal 1° gennaio 2021 e quelle che al contrario troveranno piena decorrenza solo nel corso del 2021 (o, in taluni casi, addirittura dal 1° gennaio 2022 come nel caso dell'esterometro).

Obbligatorie dal 1° gennaio 2021 le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

Come ampiamente ricordato in precedente informativa entrano in vigore, obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2021, le nuove specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura elettronica descritte nell'allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo **provvedimento prot. n. 166579/2020**.

Le modifiche, che interessano sia il codice tipo-documento (codice TD) che il codice natura IVA dell'operazione (codice N), si propongono l'obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l'Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o *reverse charge*), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Al via dal 1° gennaio 2021 l'obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico

Esaurito il semestre di proroga previsto **dall'articolo 104, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)**, parte dal 1° gennaio 2021 l'obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all'acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT). Va a tal proposito ricordato che anche in vigenza dell'obbligo generalizzato di messa in uso del registratore telematico la trasmissione dei corrispettivi potrà, in alternativa, essere effettuata anche tramite la procedura *web* gratuita predisposta dall'Agenzia delle entrate, alla voce “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che fino al 31 dicembre 2020 permetteva l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione tramite apposita funzione presente nell'area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia delle entrate.

Decorrenza aprile 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici

Sempre in tema di corrispettivi telematici l'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento direttoriale n. 389405 dello scorso 23 dicembre 2020**, ha disposto la proroga al prossimo 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).

Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la miglior gestione di particolari tipologie di operazioni quali quelle caratterizzate da corrispettivo non riscosso e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.

Parte dal 1° gennaio 2021 l'obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni

Si completa, dal 2021, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguardanti le cessioni poste in essere dai distributori di carburante. Dopo le partenze dell'obbligo che hanno interessato i distributori di carburante di grandi (dal 1° gennaio 2020) e medie (dal 1° settembre 2020) dimensioni, è scattato dallo scorso 1° gennaio 2021, anche per gli impianti che hanno erogato una quantità fino a 1,5 milioni di litri, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Adempimento che potrà essere assolto anche con l'apposita procedura web disponibile sul Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM) e richiamata dal **comunicato n. 369012 del 23 ottobre 2020**.

Si ricorda che la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento è stabilita:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile.

Parte dal 1° gennaio 2021 la procedura di liquidazione dell'imposta di bollo virtuale sulle FE
È partita dal 1° gennaio 2021, in virtù della proroga disposta con l'**articolo 143 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)**, anche la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con la quale l'Agenzia delle entrate potrà verificare la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Regole 2021 (sintesi)	
• Sulla base dei dati in proprio possesso l'Agenzia procede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI <i>“che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta”</i>. • Il cedente/prestatore o intermediario delegato vengono informati con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre. • laddove l'interessato ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo.	

Inoltre, con il **Decreto Mef del 4 dicembre 2020** è stato previsto, sempre con decorrenza 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per effetto delle nuove previsioni viene quindi stabilito che il pagamento dell'importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell'imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Le nuove scadenze 2021 dell'imposta di bollo sulle FE	
1° trimestre	31 maggio 2020
2° trimestre	30 settembre 2020

3° trimestre	30 novembre 2020
4° trimestre	28 febbraio 2021

Va altresì ricordato che, in un'ottica di semplificazione, il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro.

Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini

Sulla base di quanto previsto **dall'articolo 141, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)** la cosiddetta "lotteria degli scontrini" (concorso a premi al quale i privati consumatori avranno accesso a fronte di acquisti effettuati presso commercianti al minuto) avrebbe dovuto trovare applicazione, dopo diverse proroghe, già dallo scorso 1° gennaio 2021.

È invece con il recente **D.L. 183/2020 (il cosiddetto "Milleproroghe")** che si rimanda ad un Provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre il prossimo 1° febbraio 2021, al fine di prevedere:

- la definizione delle modalità di estrazione e dell'entità dei premi messi in palio;
- la definizione delle disposizioni necessarie all'avvio della lotteria.

Sempre con il citato decreto Milleproroghe viene conseguentemente differito al 1° marzo 2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti (si tratta di quel fastidioso strumento di delazione fortemente criticato dall'opinione pubblica che il legislatore ha tuttavia deciso di mantenere).

Da ultimo, con la recente legge di Bilancio per l'anno 2021 (L. 178/2020), e più precisamente al comma 1095 del provvedimento, si è prevista la limitazione della partecipazione al concorso a premi dei soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Scade il 28 febbraio 2021 il termine per l'adesione ai servizi di consultazione dell'Agenzia

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. In particolare, è stata prevista l'introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori Iva – anche per il tramite di un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale, di aderire espressamente al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Dopo diversi provvedimenti di proroga, con il **provvedimento direttoriale n.311557 del 23 settembre 2020** l'Agenzia, essendo ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative e come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto un'ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo durante il quale sarà possibile

effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Nuovo rinvio al 1° gennaio 2022 per la trasmissione dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria

Con l'**articolo 140, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)**, al comma 2, viene modificato il comma 6-*quater* dell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 al fine di posticipare al 1° gennaio 2021, rispetto al 1° luglio 2020, l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al Sistema TS (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, ottici, etc.).

Successivamente, con una disposizione contenuta nel cosiddetto **Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020)** la decorrenza del predetto obbligo di utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria come canale esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri viene ulteriormente differita al 1° gennaio 2022.

Prorogato anche per l'anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie

Per effetto della previsione contenuta nel **comma 1105 dell'articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021)** viene modificato l'articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018, convertito dalla legge 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ampliato il termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali

Sempre la **Legge di Bilancio per l'anno 2021 (L. 178/2020)**, al **comma 1102**, introduce una novità per i contribuenti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale e che versano l'eventuale debito da essa emergente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di riferimento (con l'eccezione, ovviamente, dell'ultimo trimestre dell'anno per il quale il termine di versamento coincide con quello di versamento del saldo derivante dal modello dichiarativo annuale, ossia il 16 marzo).

Fino ad oggi la registrazione delle fatture emesse, disciplinata dall'articolo 23, D.P.R. 633/1972 così come modificato dall'articolo 12, D.L. 119/2018, andava effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ad esempio, una fattura emessa il 21 gennaio, avrebbe dovuto essere registrata entro e non oltre il termine del 15 febbraio). Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei predetti contribuenti trimestrali e al fine di tenere conto del fatto che i termini previsti per effettuare la liquidazione dell'Iva dei contribuenti di minori dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse il legislatore, attraverso una modifica della previsione contenuta nell'articolo 7, D.P.R. 542/1999, si stabilisce che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata entro un termine più ampio e cioè *"entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni"*. Vediamo con un esempio.

Esempio

Un contribuente che effettua ai fini Iva una prestazione di servizi in data 25 marzo 2021 potrà, in virtù delle recenti disposizioni di semplificazione, registrare la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del 30 aprile 2021. L'imposta relativa a tale fattura comunque concorre alla liquidazione del primo trimestre del 2021, il cui termine di versamento scade il successivo 17 maggio 2021 (posto che il giorno 16 cade di domenica).

Abolizione dell'esterometro dal 2022

Con le previsioni contenute nei **commi 1103 e 1104 dell'articolo 1, L. 178/2020 (legge di Bilancio per l'anno 2021)** il legislatore dispone l'abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (il cosiddetto "esterometro") a far data dal 2022. Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, la trasmissione delle operazioni che fino a fine 2021 andranno a confluire nell'esterometro, avverrà esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Debutto nel 2021 per le bozze "precompilate" dei registri Iva

Con l'**articolo 142, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)** viene modificata la previsione contenuta nell'art.4 del D.Lgs. 127/2015 al fine di stabilire il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021:

- del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, anche della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all'annualità 2021;
- del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all'annualità 2021.

Con il **comma 1106 dell'articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021)** viene ulteriormente modificato l'articolo 4 del citato D.Lgs. 127/2015 al fine di prevedere che al fine di reperire i dati per produrre i citati documenti l'Agenzia possa fare riferimento anche a "*ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria*" e che per convalidare o integrare i dati messi a disposizione dall'Agenzia gli intermediari abilitati debbano necessariamente essere "*in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica*".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

AL VIA LA BREXIT: PRIME ATTENZIONI

In seguito al *referendum* del 23 giugno 2016, il 29 marzo 2017 il Governo del Regno Unito ha attivato il meccanismo di ritiro previsto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea.

L'attivazione della procedura ha comportato ufficialmente l'avvio dei negoziati per concordare i termini dell'uscita formale del Regno Unito dall'Unione Europea, inizialmente prevista per il 29 marzo 2019, ma definita solo a ridosso del Natale 2020.

Quindi, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà regolata dall'accordo 855/2020 del 26 dicembre 2020.

Per la gestione della prima fase del 2021 è consigliabile fare riferimento alla **circolare n. 49/D emanata in data 30 dicembre 2020 dall'Agenzia delle dogane**, che tiene conto anche del contenuto dell'accordo sopra richiamato.

L'Agenzia delle entrate ha istituito il **Punto di assistenza "Info Brexit"** per rispondere a quesiti, inviati da soggetti residenti e non residenti, sugli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'UE.

I quesiti sull'applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell'Agenzia possono essere inoltrati al Punto di assistenza tramite la casella di posta elettronica **infobrexit@agenziaentrate.it**.

Sul sito dell'Agenzia, inoltre, sono **pubblicate alcune faq** che possono risultare utili nella fase di prima applicazione dell'accordo.

Ad oggi sono presenti 3 quesiti relativi:

- 1) al caso del soggetto inglese che aveva una identificazione diretta in Italia e al problema della nomina del rappresentante fiscale;
- 2) al caso della società italiana che corrisponde canoni a soggetti inglesi, in merito alla possibile esenzione da ritenuta;
- 3) al caso di una società stabilita in GB che fornisce servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, iscritta al MOS.

Ovviamente, ci si attende ulteriori indicazioni e chiarimenti da parte delle autorità interessate che provvederemo a comunicarvi non appena emanati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: OBBLIGHI E NOVITÀ IN TEMA DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019 sono state introdotte ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir (diverse da quelle già comunicate da altri soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014).

Nel corso del 2020 non si è proceduto ad ulteriore revisione delle categorie soggette all'obbligo, tuttavia con decreto del Mef datato 19 ottobre 2020 è stato adeguato il tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie (**G.U. Serie Generale n. 270 del 29 ottobre 2020**).

La *ratio* dell'adeguamento è la volontà di:

- estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento,
- modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS,
- prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il **D.M. 19 ottobre 2020** accoglie inoltre le semplificazioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, destinate agli operatori sanitari.

Si ricorda infatti che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle fattispecie escluse dal comma 680, articolo 1, Legge di Bilancio 2020.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, comprensivi dei seguenti ulteriori dati:

- a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- b) aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;
- c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Credenziali di accesso al STS

Per effettuare l'invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero

delegare un soggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all'invio telematico). Nel caso di incarico a soggetto terzo, le informazioni utili al conferimento delle deleghe sono disponibili ai *link*:

- <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/intermediari-fiscali-operatori>
- <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/associazioni-di-categoria-operatori>

La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata:

- entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Con riferimento, infine, alle modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, previste in prima battuta a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

Il **D.L. 138 del 31 dicembre 2020 (cosiddetto Decreto Milleproroghe)**, all'articolo 3, concede un anno di tempo in più per l'adeguamento dei registratori telematici che dovranno consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS, adeguamento che slitta quindi al 1° gennaio 2022. Allo stesso tempo, sempre il D.L. 183/2020 ha modificato la data di invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria al 1° gennaio 2022.

Adempimento	Nuova scadenza
Adeguamento registratori di cassa	1° gennaio 2022
Invio corrispettivo	1° gennaio 2022

Opposizione del cliente all'invio dei dati

È bene ricordare che per tutelare la propria *privacy*, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

L'opposizione viene manifestata alternativamente con le modalità previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.4 o 2.4.5 del provvedimento n. 115304/2019:

- in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale (l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);
- l'opposizione può anche essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo, accedendo all'area autenticata del sito *web* dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline;
- in alternativa, l'assistito può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2021 IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Dal 1° gennaio scorso è divenuto utilizzabile il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali, con riferimento agli investimenti realizzati nel corso dell'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Pertanto nel 2021 è compensabile il credito relativo ai beni entrati in funzione nel 2020, ovvero interconnessi nel 2020 se si tratta di investimenti 4.0.

Si deve segnalare che però a oggi non sono ancora state date indicazioni circa le modalità operative di fruizione; in particolare non è stato ancora istituito il codice tributo attraverso il quale realizzare la compensazione in F24 di tale credito.

Il credito d'imposta

Con l'articolo 1, comma da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti realizzati nel 2020; più precisamente, sono agevolabili i beni acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Si segnala che la recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) propone una misura analoga anche per gli investimenti che saranno realizzati nel 2021; per questo si rinvia alla specifica informativa all'interno dello "Speciale Legge di Bilancio 2021" di prossima pubblicazione.

Per il 2020 il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":
 - a. 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - b. 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
2. investimenti in beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
 - a. 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:
 - a. 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

In quest'ultimo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

[Digitare qui]

Si ricorda che per beneficiare dell'agevolazione, il comma 195 della Legge di Bilancio per il 2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Sul punto l'Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Nelle recenti risposte a interpello n. 438 e n. 439 del 2020 l'Agenzia ha evidenziato anche le modalità di regolarizzazione del documento (sul punto si rinvia ad una precedente informativa).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Il D.L. 104/2020 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a condizione che i beni fossero già presenti in quello del precedente esercizio 2019.

La rivalutazione può essere solo civilistica, oppure può essere estesa anche in ambito tributario, mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti (senza distinzione tra beni ammortizzabili e non ammortizzabili).

Nel caso in cui si scelga di ottenere il riconoscimento fiscali dei maggiori valori, la riserva di rivalutazione che si crea risulta essere in sospensione di imposta; tale regime può essere evitato mediante il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Nel prosieguo, vediamo come la rivalutazione deve essere recepita nella contabilità ordinaria, premettendo che le operazioni oltre dettate rappresentano l'ultima scrittura dell'esercizio 2020, quindi dopo che sono già stati stanziati gli ammortamenti di tale esercizio.

A tale ultimo riguardo, rammentiamo anche che, sempre il D.L. 104/2020 consente di ridurre – sino ad azzerarli – tali ammortamenti, con la conseguenza che i due ragionamenti possono essere tra loro connessi.

Il nuovo valore da attribuire ai beni

È noto che la normativa civilistica non consente di operare rivalutazioni, se non in casi eccezionali (si esemplifica il caso della scoperta di un giacimento petrolifero), ovvero al ricorrere di disposizioni legislative derogatorie, come il caso che stiamo analizzando.

Quando la rivalutazione è ammissibile, risulta importante definire il nuovo valore da attribuire al bene o ai beni interessati, tenendo presente che – nell'attuale disciplina – non esiste più il vincolo di estensione obbligatoria della rivalutazione a tutti i beni della medesima categoria omogenea.

Il valore massimo che può essere attribuito può essere determinato avendo riguardo:

- al valore interno;
- al valore di mercato.

Il primo rappresenta una valorizzazione che tiene conto dell'utilità che il bene può fornire all'economica dell'impresa, tenendo conto del suo impiego nel ciclo produttivo; si tratta di una determinazione non certo agevole, in quanto presuppone delle proiezioni future.

Il secondo rappresenta la valorizzazione di un bene con analoghe caratteristiche sul mercato libero; qui la quantificazione è certamente più agevole, in quanto si può ricorrere a una perizia o a una quotazione di un tecnico del settore (ad esempio, per un immobile si può ricorrere ad una perizia di un ingegnere, di un architetto o di un geometra, ovvero si può fare riferimento alle quotazioni OMI).

Va detto che la perizia non è obbligatoria, ma certamente è consigliata, per maggiore tranquillità dell'organo amministrativo e, ove presente, di quello di controllo.

La perizia, ove ritenuta utile, potrà essere redatta entro il termine per l'approvazione della bozza di bilancio, con riferimento ai valori dei beni al 31 dicembre 2020.

Ad esempio:

- costo storico del bene iscritto: euro 200.000 (per ipotesi, un immobile riscattato da *leasing* nel

2018);

- fondo di ammortamento: euro 9.000;
- valore netto contabile: 191.000
- valore di mercato: 1.000.000
- valore massimo rivalutazione: 809.000 euro.

Va rammentato che, secondo l'Agenzia delle entrate, non appare possibile iscrivere nell'attivo un valore superiore al costo di riacquisto a nuovo del bene; tale limite, si apprezzerà meglio con la lettura del successivo paragrafo in tema di tecniche contabili di rivalutazione.

Le tecniche contabili di rivalutazione

La rivalutazione può essere contabilmente rappresentata in 3 differenti modalità:

1. mediante incremento del solo costo storico;
2. mediante incremento del costo storico e modifica del fondo ammortamento;
3. mediante riduzione del fondo di ammortamento.

Va detto che, pur nell'ambito di una libera scelta di una di queste tre tecniche, vi sono delle ricadute differenti in ambito contabile e fiscale, in relazione alla scelta effettuata.

I documenti Oic ricordano, però, come sia importante rispettare il vincolo del mantenimento della durata dell'originario piano di ammortamento, sempre che la modifica di tale parametro non discenda da ulteriori valutazioni dell'organo amministrativo, in modo autonomo e scollegato rispetto alla rivalutazione.

Detto ciò, vediamo le tre modalità rappresentate, considerando come base i seguenti dati:

- costo storico del bene (impianto): 100
- fondo ammortamento del bene: 60 (6 quote di ammortamento da 10)
- valore netto contabile al 31 dicembre 2020: 40
- valore di mercato del bene: 80
- rivalutazione possibile: 40

Ove si volesse **incrementare il solo costo storico**, accadrebbe quanto segue:

- nuovo costo storico: 140
- fondo ammortamento: 60
- valore netto contabile *post* rivalutazione: 80
- valore di mercato del bene: 80

A livello di scritture contabili (al 31 dicembre 2020) si avrebbe:

Impianti	a	Riserva da rivalutazione D.L. 104/2020		40,00
----------	---	--	--	-------

Tale rappresentazione contabile dà conto della sola rivalutazione civilistica; ove si intendesse dare copertura anche fiscale all'operazione, occorre evidenziare anche il debito per imposta sostitutiva, con riduzione della Riserva da rivalutazione e non imputazione a Conto economico.

Pertanto:

Riserva da rivalutazione D.L. 104/2020	a	Debiti verso Erario		1,2
--	---	---------------------	--	-----

Ovviamente, in tal caso risulterebbe mutato il tempo del piano di ammortamento, violando così le prescrizioni dell'Oic.

Ove si intendesse rispettare tale vincolo, occorre **agire sia sul costo storico che sul fondo di ammortamento**.

[Digitare qui]

Prima della rivalutazione, il piano di ammortamento si sarebbe concluso nei 4 anni successivi, con la conseguenza che - post rivalutazione - anche il nuovo processo di ammortamento (sui nuovi valori) deve concludersi nel medesimo periodo.

Quindi:

- quote di ammortamento (nuove da stanziare): $14 \times 4 = 56$
- valore residuo contabile: $140 - 56 = 84$
- maggiore fondo ammortamento: $84 - 60 = 24$

Impianti	a	Riserva da rivalutazione D.L. 104/2020	40,00
Riserva da rivalutazione D.L. 104/2020	a	Fondo Ammortamento Impianti	24,00

A livello di bilancio, dunque, si avrà la seguente situazione (fermi gli altri valori):

STATO PATRIMONIALE POST RIVALUTAZIONE			
Impianti	140,00	Fondo Ammortamento Impianti	84,00
		Riserva da rivalutazione	16,00

Nel caso in cui si volesse attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione, si effettueranno le medesime scritture per l'imposta sostitutiva di cui al precedente esempio.

Infine, nell'ipotesi in cui si intendesse **ridurre il fondo di ammortamento**, si andrà a confessare (in un certo qual modo) di avere esagerato lo stanziamento delle quote degli anni precedenti; in tal modo, sul versante civilistico, si tratta di una vera e propria rivisitazione del piano di ammortamento, che dovrà essere adeguatamente accompagnata da una giustificazione nella nota integrativa.

A livello contabile:

- costo storico (immutato): 100
- fondo ammortamento ante rivalutazione: 60
- valore netto contabile aggiornato: 80
- necessaria riduzione del F.do Amm.to: 40

Contabilmente si avrà:

Fondo Ammortamento Impianti	a	Riserva da rivalutazione D.L. 104/2020	40,00
-----------------------------	---	--	-------

Per conseguenza, la nuova situazione patrimoniale si presenterà come segue:

STATO PATRIMONIALE POST RIVALUTAZIONE			
Impianti	100,00	Fondo Ammortamento Impianti	20,00
		Riserva da rivalutazione	40,00

Mantenendo inalterato il piano di ammortamento con quote di 10 per ciascun anno, il processo terminerà in 8 anni e non più in 4 come in precedenza.

Nel caso in cui si volesse attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione, si effettueranno le medesime scritture per l'imposta sostitutiva di cui al primo esempio.

L'affrancamento della riserva da rivalutazione

Come detto, per evitare il regime di sospensione di imposta alla Riserva da rivalutazione, risulta possibile l'affrancamento, con versamento di una imposta sostitutiva del 10%.

A tale riguardo, va notata una problematica che vede contrapposta l'Agenzia delle entrate con la Cassazione. Infatti:

- secondo l'Agenzia delle entrate l'imposta sostitutiva va conteggiata sul valore lordo della Riserva, vale a dire sul valore contabile lordizzato della sostitutiva imputata a scomputo;
- secondo la Cassazione, invece, ciò che deve essere affrancato è solo il valore contabile, unico importo che può essere attribuito ai soci (circostanza questa che, per effetto del regime di sospensione di imposta, determina la tassazione della riserva in capo alla società).

Riprendendo il primo dei 3 esempi sopra proposti, si avrebbe dunque che:

- secondo l'Agenzia, il 10% va corrisposto sull'importo di 40,00;
- secondo la Cassazione, il 10% va corrisposto sull'importo di 38,80.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori

Nel caso in cui la società decida di versare l'imposta sostitutiva per ottenere il maggior riconoscimento fiscale, va notato che:

- ai fini degli ammortamenti, del plafond spese di manutenzione e del regime delle società di comodo, i maggiori valori saranno riconosciuti già dal 2021;
- ai fini delle eventuali plusvalenze o minusvalenze da cessione del bene rivalutato, è necessario attendere il 1° gennaio del 2024. Ciò determina un disallineamento di valori contabili e fiscali che dovrà essere gestito mediante la compilazione del quadro RV del modello dichiarativo (sino al momento di riallineamento dei valori).

Si consideri il seguente esempio, riferito al bene rivalutato con solo incremento del costo storico:

- nel corso del 2021 il bene ha un valore residuo contabile di 80, ma un valore fiscale (ai fini della cessione) di 60;
- nel corso del 2021 il bene viene ceduto ad un corrispettivo di 90, evidenziando una plusvalenza contabile di 10;
- a livello fiscale, la plusvalenza da tassare è pari a 50, in quanto il maggior valore rivalutato (40 nel nostro caso) troverà riconoscimento fiscale solo a decorrere dal 2024; si rende quindi necessario operare una variazione in aumento per 40 nella dichiarazione dei redditi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

18 gennaio	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre (codice tributo 6012) al netto dell'acconto versato lo scorso 28 dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 gennaio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

	Versamento imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2020.
25 gennaio	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
31 gennaio	Contributo revisori legali Scade oggi il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti nel Registro dei revisori legali. Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo Scade oggi il termine per la presentazione del modello <i>"Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato"</i> per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.
1 febbraio	Imposta di bollo virtuale Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2020. Irpef invio spese sanitarie precompilato Scade oggi il termine per l'invio telematico tramite il Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2020 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici e veterinari, finalizzati alla predisposizione del modello 730/2021 precompilato. Con il Decreto del Mef datato 22 novembre 2019 vengono ricompresi nell'obbligo anche altri professionisti sanitari tra i quali figurano, a titolo esemplificativo, sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2021. Esterometro

	Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel quarto trimestre da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.
8 febbraio	Bonus pubblicità 2020 Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2020.
15 febbraio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Gennaio 2021

SUPPLEMENTO

Speciale Ristori e Milleproroghe

SPECIALE Ristori e Milleproroghe - Conversione D.L. Ristori

Il D.L. 137/2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, c.d. Decreto Ristori, è stato convertito con L. 176/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 319 del 22 dicembre 2020. Si ricorda che i D.L. 149/2020 (c.d. Ristori *bis*), D.L. 154/2020 (c.d. Ristori *ter*) e D.L. 157/2020 (c.d. Ristori *quater*), sono stati abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base, e con la conversione del Decreto Ristori, trasposti, con modifiche, nel D.L. 137/2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articoli 1 e 1-ter	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall'articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1. È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020. Ai fini del contributo è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi. Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra individuati, anche ai soggetti di cui all'allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, e che non hanno restituito il predetto contributo indebitamente percepito, l'Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo. Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva. L'ammontare del contributo è determinato nel seguente modo: a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota dello stesso; b) per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall'articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020. Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell'allegato 1. Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro. I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall'allegato 1 ai seguenti importi:

	- persone fisiche 1.000 euro; - soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro. Infine, viene abrogato l'articolo 25-<i>bis</i>, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020. In sede di conversione in legge è stato previsto che il contributo a fondo perduto è incrementato del 50% rispetto alla quota di cui all'allegato 1, per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco: - 561030 - gelaterie e pasticcerie; - 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti; - 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina; - 551000 - alberghi. Tali operatori devono avere il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020. Il nuovo comma 14-<i>bis</i>, prevede che il contributo a fondo perduto è riconosciuto nel 2021: - agli operatori con sede operativa nei centri commerciali; - agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. A tal fine, gli operatori devono essere interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Il successivo comma 14-<i>ter</i>, stabilisce che, fermo restando il limite di spesa di 280 milioni di euro, per i suddetti operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del presente contributo a fondo perduto. Al contrario, se svolgono come prevalente un'attività non rientrante tra quelle dell'allegato 1, il contributo compente nei limiti ordinari ed è ugualmente determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa. Il nuovo articolo 1-<i>ter</i>, corrispondente all'articolo 6, D.L. 157/2020, il c.d. Ristori <i>quater</i>, estende il contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco riportati nell'allegato 4.
Articolo 1- <i>bis</i>	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al Decreto Presidente del CdM 3 novembre 2020 Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che: - al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva; - dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2; - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano le disposizioni previste all'articolo 1, commi 3-11.

	Il contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'allegato 2.
Articolo 1- <i>quater</i>	Fondo perequativo È stato istituito, per l'anno 2021 un Fondo nello stato di previsione del Mef con una dotazione di 5.300 milioni, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia), 23/2020 (c.d. Liquidità), 34/2020 (c.d. Rilancio), 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), 129/2020 (c.d. Riscossione) e 137/2020 (c.d. Ristori) per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con D.P.C.M., adottato, previa deliberazione del CdM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro 7 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.
Articolo 1- <i>quinquies</i>	Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale All'articolo 1, D.L. 33/2020 è stato aggiunto il comma 16-<i>ter</i> che prevede che l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
Articolo 1- <i>sexies</i>	Controlli antimafia Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9, articolo 25, D.L. 34/2020 in tema di controlli per la prevenzione di infiltrazioni criminali si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.
Articolo 1- <i>septies</i>	Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati Modificando integralmente l'articolo 14, D.Lgs. 276/2003, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 vengono introdotte tra i soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio stipulano le convenzioni quadro e dispone che il conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo alle cooperative sociali ma anche alle imprese sociali
Articolo 2	Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, L. 1295/1957 Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva viene incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Articolo 3	Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per l'anno 2020, pari a 142 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del CdM che dispone la loro erogazione. Inoltre, al Fondo affluiscono anche le risorse stanziare per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 218-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio.
Articolo 4	Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa Modificando quanto previsto dall'articolo 54-<i>ter</i>, D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai

	sensi dell'articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.
Articolo 4-bis	Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa Viene abrogata la lettera a) dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. 104/2020 con cui venivano individuate nelle giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico i destinatari esclusivi della garanzia del Fondo "mutui prima casa". A decorrere dal 25 dicembre 2020, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, L. 147/2013, con la conseguenza che i soggetti di cui sopra non sono più destinatari esclusivi ma "semplici" categorie con priorità.
Articolo 4-ter	Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori e norme relative alle procedure pendenti Vengono introdotte alcune modifiche alla L. 3/2012 con il fine di semplificare l'accesso alla procedura da sovraindebitamento. <u>Nozione di consumatore</u> Preliminarmente cambia la nozione di consumatore di cui all'articolo 6, L. 3/2012 che adesso comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di Snc, Sas e Sapa, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali. <u>Ammissibilità al piano</u> Modificando l'articolo 7, L. 3/2012, cambiano i presupposti di ammissibilità alle procedure. Viene, in particolare, soppressa la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'Iva e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, la disposizione interviene anche sulle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura aggiungendovi anche l'avere già ottenuto l'esdebitazione per 2 volte, l'avere determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore) o l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi). Inoltre, viene previsto che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. <u>Gruppi familiari</u> Con il nuovo articolo 7-bis, L. 3/2012, richiamando il contenuto dell'articolo 66, D.Lgs. 14/2019, viene estesa la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari. La disciplina si applica sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune. La procedura prevede la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. <u>Modifiche al contenuto della proposta</u> Viene modificato l'articolo 8, L. 3/2012, riprendendo sostanzialmente quanto previsto dagli articoli 67, commi 3 e 5, 68, comma 4, e 75, comma 3, del Codice dell'impresa. Si stabilisce, infatti, che la proposta può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni

di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'Occ attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

L'Occ, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Deposito della proposta

Viene modificato l'articolo 9, L. 3/2012, prevedendo che sia alla proposta di piano del consumatore sia alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione dell'Occ contenente, fra le altre l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

L'Occ, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Omologazione dell'accordo

Vengono introdotti 2 nuovi commi all'articolo 12, L. 3/2012.

Il comma 3-ter stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis, D.Lgs. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il successivo comma 3-quater, prevede che il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste ai sensi dell'articolo 11, comma 2, L. 3/2012, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'Occ, la

	proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. <u>Procedimento di omologazione</u> Nell'alveo dell'articolo 12-<i>bis</i>, viene sostituito il comma 3 prevedendo che il giudice, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'Occ. Il nuovo comma 3-<i>bis</i> riprende le sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. Questi non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. <u>Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore</u> L'articolo 13, L. 3/2012 viene modificato eliminando il riferimento ai crediti di cui all'articolo 7 comma 1, terzo periodo e inserendo tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti. <u>Impugnazione e risoluzione dell'accordo</u> Viene introdotto un nuovo comma 7-<i>ter</i> all'articolo 14-<i>ter</i>, stabilendo che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. <u>Azioni del liquidatore</u> L'articolo 14-<i>decies</i>, L. 3/2012, viene modificato prevedendo l'autorizzazione del giudice sia per l'esercizio o la prosecuzione da parte del liquidatore, di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti sia per l'esercizio o la prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori. <u>Debitore incapiente</u> Viene introdotto il nuovo articolo 14-<i>quaterdecies</i>, L. 3/2012, prevedendo che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza è condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee prevista dal Regolamento di cui al Decreto 159/2013. La domanda è presentata tramite l'Occ al giudice competente, unitamente a: a) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute; b) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni; c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; d) indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del
--	---

	debitore e del suo nucleo familiare. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ comprendente: a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'Occ nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. I compensi dell'Occ sono ridotti della metà. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorso 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al Tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Le previsioni di cui sopra si applicano anche alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti al 25 dicembre 2020, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10, L. 3/2012, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto sopra previsto. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, L. 3/2012. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie.
Articolo 4-quater	Sospensione procedure di sequestro o pignoramento nei territori del sisma Centro Italia Viene previsto, fino al 31 marzo 2021, che per sostenere le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016, non sono

	soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, D.L. 189/2016, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti. Tali risorse e contributi non sono altresì da ricomprendere nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della Legge Fallimentare, nonché del codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Articolo 5, commi 4-bis e 4-ter	Credito d'imposta musica e spettacoli da vivo Viene modificato l'articolo 7, D.L. 81/2013, ampliano l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, aumentandone il limite di spesa a 800.000 euro nei 3 anni d'imposta.
Articolo 5, commi 6 e 7	Tax credit vacanze Viene estesa la disciplina del <i>tax credit</i> vacanze al periodo d'imposta 2021 estendendo la possibilità di utilizzo, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Articolo 6	Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali Modificando il comma 1 dell'articolo 91, D.L. 104/2020, la sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali viene estesa anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. Implementando il successivo comma 3, viene, inoltre, prevista la possibilità di concessione, per il tramite di Simest Spa, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da P.A. o da altre fonti di ricavo.
Articolo 6-bis	Sostegno ai settori del turismo e cultura e per l'internazionalizzazione Sono state incrementate le dotazioni dei seguenti fondi: - il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020 di 90 milioni di euro per il 2021; - il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020 di 10 milioni di euro per il 2020 a cui possono accedere, per effetto della modifica introdotta, anche le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 422/1997, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice Ateco 49.31.00; - il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020 di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Viene previsto che i contributi percepiti ai sensi: - degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89, D.L. 18/2020; - degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, D.L. 34/2020; e - articolo 91, comma 3, D.L. 104/2020 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non

	rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Inoltre, per tali contributi, in riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Articolo 6-ter	Contributo <i>una tantum</i> edicole In sede di conversione in legge viene introdotto un contributo <i>una tantum</i>, pari a 1.000 euro, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente. Il tetto di spesa per il 2021 è individuato in 7,2 milioni di euro; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del CdM, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 3 agosto 2020.
Articolo 7	Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura In sede di conversione in legge viene abrogato l'articolo che prevedeva il riconoscimento, in via straordinaria, per gli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura ulteriori 100 milioni di euro.
Articolo 7-bis	Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro Sono state stanziare risorse destinate anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
Articolo 8	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all'allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.
Articolo 8-bis	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici Ateco di cui all'allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale di cui alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020, è riconosciuto il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Articolo 8-ter	Riduzioni oneri bolletta elettrica Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come:

	- "trasporto e gestione del contatore" e - "oneri generali di sistema". Dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco degli allegati al D.L. 137/2020.
Articoli 9, 9-bis e 9-ter, comma 1	Cancellazione seconda rata Imu Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all'allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività. Con l'articolo 9-bis, vien estesa la cancellazione del versamento della seconda rata Imu anche in riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020. L'articolo 9-ter, comma 1, estende l'esenzione dal pagamento dell'Imu 2020, disposta dai decreti emergenziali per alcuni immobili produttivi, a tutti i soggetti passivi Imu individuati ai sensi delle norme generali sull'imposta a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzioni.
Articolo 9-ter, commi 2-8	Sostegno alle imprese di pubblico esercizio Ai sensi del comma 2, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991 e quindi: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il comma 3 stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/1998, sono esonerati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai sensi del comma 4, sempre nel periodo 1° gennaio al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola

	planimetria.
Articolo 9-quater	Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali Viene introdotto, per il 2021, un contributo a fondo perduto per i locatori di immobile a uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore deve comunicare telematicamente, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Il limite di spesa per il 2021 ammonta a 50 milioni di euro. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 25 dicembre 2020, sono individuate le modalità applicative, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate.
Articolo 9-quinquies	Proroga versamenti soggetti Isa Viene estesa a tutti i soggetti Isa operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Articolo 10	Proroga presentazione modello 770 Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per l'anno 2019.
Articolo 10-bis	Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19 Viene stabilito che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del CdM 31 gennaio 2020, e successive proroghe.
Articolo 11	Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica Per consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 nei limiti delle risorse disponibili, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo di parte delle spese autorizzate di cui all'articolo 19, comma 9, D.L. 18/2020 e all'articolo 1, comma 11, D.L. 104/2020.
Articolo 12, commi	Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd

da 1 a 7 e articolo 12-bis, comma 2	Sono ulteriormente prorogati gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori. Le 6 settimane spettano: • ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato; • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio, risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonerazione, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30 novembre 2020 (secondo la circolare Inps n. 139/2020, le domande relative a periodi che hanno inizio nel mese di novembre 2020, possono utilmente essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020). In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
-------------------------------------	---

	Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Il comma 7 dell'articolo 12 è stato soppresso (prevedeva la scadenza al 31 ottobre 2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020 poi posticipata al 15 novembre 2020 come evidenziato al successivo articolo 12-<i>bis</i>). I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
Articolo 12, commi 9 - 11 e articolo 22	Divieto di licenziamento Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966. Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Inoltre, l'articolo 22, comma 3, prevede che, in caso di quarantena disposta dall'ASL o sospensione dell'attività didattica, in presenza di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori abbiano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Articolo 12, commi 14 - 16	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi

	previdenziali ai sensi dell'articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 12, comma 16 bis	Contributo per assunzione di donne vittime di violenza Il contributo alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, è attribuito anche, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Articolo 12-bis	Misure in materia di integrazione salariale Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020 e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
Articolo 12-ter	Ulteriori misure in materia di integrazione salariale I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, D.L. 104/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
Articolo 12-quater	Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale In deroga a quanto previsto all'articolo 14, D.Lgs. 40/2017, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Articolo 13	Sospensione versamenti previdenziali Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Articolo 13-bis	Sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1

	e 2 La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i> del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 e 3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 13- <i>ter</i>	Sospensione dei versamenti tributari È prevista: - per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; - per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020; - per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) ai versamenti relativi all'Iva. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Articolo 13- <i>quater</i>	Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di

		dicembre Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) ai versamenti relativi all'Iva; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Tali versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. La sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo quinquies	13-	Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap in scadenza il 30 novembre 2020 è stato prorogato al 10 dicembre 2020. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di

	versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021. Tali deroghe si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 13-sexies	Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, in scadenza il 30 novembre 2020, è stato prorogato al 10 dicembre 2020.
Articolo 13-septies	Proroga termine definizioni agevolate Slittano al 1° marzo 2021 i termini per il versamento: - della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-ter, comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo; - della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. 119/2018; - della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019; - della rata delle somme dovute a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020.
Articolo 13-octies	Proroga accesso Fondo Gasparri Viene prorogato al 9 aprile 2022 il termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.
Articolo 13-novies	Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulps Viene previsto che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), Tulps e del canone concessorio

	del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata sarà versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata sarà versata entro il 30 giugno 2021.
Articolo 13- <i>decies</i>	Razionalizzazione delle rateazioni Viene sostituito integralmente il comma 1-<i>quater</i> dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione per situazioni di obiettiva difficoltà e fino alla data dell'eventuale rigetto della richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Vengono introdotti anche i nuovi commi 1-<i>quater</i> 1 e 1-<i>quater</i>2 con cui è previsto che non può essere mai concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-<i>bis</i>, D.P.R. 602/1973 in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione. Inoltre, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Queste novità si rendono applicabili, per espressa previsione di cui al comma 2 ai soli provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori-<i>quater</i>. Sempre in riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. Gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, in riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui sopra, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive. È prevista la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68, D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio. A tal fine la richiesta di rateazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.
Articolo 13- <i>undecies</i>	Disposizioni in materia di contribuzione volontaria In via eccezionale, in deroga all'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 184/1997, i versamenti dei contributi volontari all'Inps, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i 2 mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

Articolo <i>terdecies</i>	13-	Bonus baby-sitting A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto D.P.C.M. 3 novembre 2020. La fruizione del <i>bonus</i> è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il <i>bonus</i> non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è riconosciuto anche per i genitori affidatari.
Articolo <i>septiesdecies</i>	13-	Differimenti per residenti in Lampedusa e Linosa Viene esteso il differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Tali versamenti possono essere effettuati nel limite del 40% dell'importo dovuto, a eccezione di quelli riguardanti l'Iva. La riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato <i>de minimis</i>.
Articolo 14		Nuove misure in materia di Reddito di emergenza L'articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 14 riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020; b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15, D.L. 137/2020; c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, articolo 82, D.L. 34/2020. La domanda per le quote di Rem previste dal D.L. 137/2020 è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo

	Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Articolo 15	Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo Ai beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, viene erogata nuovamente l'indennità <i>una tantum</i> pari a 1.000 euro. Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a: - lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, sempre al 29 ottobre 2020; - lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 29 ottobre 2020. - lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015; b) titolari di pensione. Sempre un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale

	nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
Articolo 15-bis	Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite Viene introdotta, ai beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, D.L. 137/2020, una <i>tantum</i>, un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro. Anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 30 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 30 novembre 2020. Parimenti, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere sempre al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di

	partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015; b) titolari di pensione. Un'indennità onnicomprensiva, sempre di 1.000 euro, viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Sempre un'indennità pari a 1.000 euro viene riconosciuta rispettivamente a: - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16, D.Lgs. 81/2015; - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Le presenti indennità non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità, con esclusione di quella una tantum, deve essere presentata all'Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Tutte le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per il 2020. Viene, infine, previsto che le indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal 30 novembre 2020.
Articolo 16 e 16-bis	Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

	Medesimo esonero è riconosciuto anche agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. Resta ferma per l'esonero l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero viene riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «<i>Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni</i>» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/18 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. In sede di conversione è stato previsto, con il nuovo articolo 16-bis, che agli stessi soggetti di cui sopra, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco di cui all'allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. Tale ultimo esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 16-ter	Quarta gamma Viene integralmente riscritto l'articolo 58-bis, D.L. 104/2020, prevedendo che, al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla L. 77/2011, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla IV gamma ed alla I gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020 ed è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Articolo 17	Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi Per il mese di novembre 2020, è erogata, nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

	L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984. Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5, D.M. 6 aprile 2020.
Articolo 17-bis	Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi Viene introdotta, nel limite massimo di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir e le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984. Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020. Non necessitano di presentazione di una nuova domanda i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020 e all'articolo 17, D.L. 137/2020, per i quali permangono i requisiti. Ai fini dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati.
Articolo 17-ter	Equo compenso Viene prevista l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi) per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). In particolare, i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, devono applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.
Articolo 19-septies	Credito di imposta per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto

	beneficiario e comunque nei limiti di spesa di 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nel 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3, D.M. 16 dicembre 2010. Le prestazioni di telemedicina possono essere erogate presso le farmacie previo accordo con l'azienda sanitaria. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 25 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione. Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.
Articolo 22	Misure per la famiglia Sono state apportate modifiche all'articolo 21-<i>bis</i> inserito dal 14 ottobre in sede di conversione del D.L. 104/2020, in conseguenza delle quali, dal 29 ottobre 2020: - un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 (prima era 14), disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16 (l'ipotesi della sospensione dell'attività didattica non era prima prevista); - è altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (come prima); - nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (fino a qui nulla è mutato), nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 16 (prima 14) avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure.
Articolo 22- <i>bis</i>	Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività

	didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.
Articolo 27	Misure urgenti per il processo tributario Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Articolo 31- <i>novies</i>	Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati Viene introdotta la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. L'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell'assemblea dei partecipanti del fondo. Durante il periodo di proroga la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di 2/3 ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. Il comma 3 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall'articolo 22, dal comma 5-<i>quater</i> al comma 5-<i>novies</i>, D.L. 91/2014.
Articolo 31- <i>decies</i>	Fondo per la filiera della ristorazione Il comma 1 novella l'articolo 58, D.L. 104/2020, rimodulando la dotazione finanziaria che passa da 600 milioni di euro per il 2020 a 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021. Sempre il comma 1 aggiunge all'elenco di attività già previste per le quali è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione quella individuata con codice Ateco 55.20.52, che è relativa alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole e precisa che gli ittiturismi, ai soli fini della procedura connessa all'accesso a tale Fondo, indicano il codice Ateco 56.10.12 relativo alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

SPECIALE Ristori e Milleproroghe – Decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il D.L. 183/2020, ribattezzato Decreto Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 3	Proroga disciplina piattaforme e marketplace digitali Modificando l'articolo 13, D.L. 34/2019, viene rinviata al 1° luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019. In particolare, viene rinviata l'entrata in vigore della presunzione per cui, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i>, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. Nel caso in cui la facilitazione abbia a oggetto cessioni effettuate nell'Unione Europea da un soggetto passivo non comunitario a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Ai fini di cui sopra, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite che deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'Iva sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca. Infine, viene previsto che la disciplina di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, D.L. 34/2019 trovi applicazione a tutto il 2021.
Articolo 3, comma 5	Invio dati corrispettivi giornalieri Viene rinviato al 1° gennaio 2022 l'obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.
Articolo 3, comma 6	D deroghe per l'approvazione dei bilanci Vengono prorogate alle assemblee convocate entro la data di termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le deroghe introdotte con l'articolo 106, D.L. 18/2020. A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-<i>bis</i>, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.

	Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Limitatamente alle Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, D.Lgs. 58/1998. Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio. Le presenti deroghe si rendono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore.
Articolo 3, comma 7	Proroga crediti formativi per aggiornamento professionale revisori In ragione dell'emergenza Covid, viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi al biennio 2020-2021 di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, D.Lgs. 39/2010, si intendono eccezionalmente assolti se ottenuti entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 3, commi 9 e 10	Lotteria degli scontrini Viene rinviato al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono definite regole di estrazione ed entità dei premi messi in palio della c.d. lotteria degli scontrini. Con il medesimo provvedimento dovranno essere individuate eventuali ulteriori aspetti necessari.
Articolo 10, comma 6	Esonero contributivo agricoltori Viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis, D.L. 137/2020,

	convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
Articolo 11, comma 1	Proroga trasformazione società di mutuo soccorso Viene posticipato al 31 dicembre 2021 il termine per le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017 (entrata in vigore del Codice del Terzo settore – D.Lgs. 117/2017), per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, in deroga all'articolo 8, comma 3, L. 3818/1886, il proprio patrimonio.
Articolo 11, comma 5	Recupero indebiti pensionistici Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
Articolo 11, comma 9	Sospensione termini di prescrizione I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Articolo 19	Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021: per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. sorveglianza sanitaria (articolo 83, D.L. 34/2020); <i>smart working</i> semplificato Covid-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020).

SUPPLEMENTO

Speciale

Legge di Bilancio 2021

SPECIALE Legge di Bilancio 2021

La L. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio per il 2021, è stata pubblicata sul S.O. n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La Legge si compone di 20 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
<u>Articolo 1,</u> comma 2	Fondo per la riforma del sistema fiscale Viene, con il fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, istituito nello stato di previsione del Mef, un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Articolo 1, comma 8	Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato A seguito della modifica apportata con il D.L. 182/2020, pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 gennaio 2020, si è corretto il contenuto del comma 8, relativo all'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendenti e assimilati prevista dall'articolo 2, D.L. 3/2020, intervento volto a precisare correttamente la proroga della misura anche per il 2021. Pertanto, ora la disposizione prevede che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione spetti, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
Articolo 1, comma 9	Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 1, comma 7, L. 160/2019, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Articolo 1, commi 10-15	Esonero contributivo per nuove assunzioni under 36 Viene esteso, al fine di promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017. L'esonero è riconosciuto in misura pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

	L'esonero spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'agevolazione non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017. Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020, inoltre, l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 1, commi 16-19	Agevolazioni per l'assunzione femminile Nel biennio 2021-2022, per le assunzioni di donne lavoratrici, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Per fruire dell'esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020 e l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 1, commi 20-22	Fondo per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi Viene istituito un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.
Articolo 1, commi 23-24	Incremento del Fondo per la conciliazione lavoro-famiglia Viene incrementato, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, D.L. 223/2006.

	Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 281/1997, saranno definite le modalità di attribuzione delle risorse.
Articolo 1, comma 25	Estensione congedo parentale Viene esteso anche ai casi di morti perinatali il congedo parentale di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012.
Articolo 1, commi 29-32	Esonero contributivo INPGI Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal D.Lgs. 509/1994, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Articolo 1, comma 33	Esonero contributivo <i>under 40</i> in agricoltura Modificando quanto previsto all'articolo 1, comma 503, L. 160/2019, viene estesa a tutto il 2021 l'agevolazione consistente, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nell'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai coltivatori diretti e agli Iap, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.
Articolo 1, commi 34-35	Esonero contributivo lavoratori sportivi Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Articolo 1, commi 36-37	Sospensione versamenti settore sportivo Viene prevista la sospensione, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, di: a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

		b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; c) termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; d) termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 1, comma 38		Esenzione redditi fondiari per coltivatori diretti e lap Viene estesa al 2021 l'esenzione integrale (prima era prevista in misura pari al 50%) dalla concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli lap, iscritti nella previdenza agricola.
Articolo 1, comma 39		Proroga aliquote compensative animali vivi specie bovina e suina Viene estesa al 2021 la possibilità, con decreto Mef, di concerto con il Mipaaf, da adottare, entro il 31 gennaio, di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.
Articolo 1, comma 40		Aliquota al 10% per i piatti da asporto Viene precisato che il concetto di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.
Articolo 1, comma 41		Esenzione dal registro fisso per la ricomposizione fondiaria Per il solo 2021, con il fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e lap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009.
Articolo 1, commi 42-43		Ritenuta aumenti di capitale nelle coop eseguiti da persone fisiche Viene modificato l'articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002, prevedendo che le cooperative, in riferimento alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, può applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Non rientrano nel novero dei soci persone fisiche gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, Tuir, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir. La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea. Tale ritenuta del 12,50%, può applicarsi con i medesimi termini e modalità alle

	somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
Articolo 1, commi 44-47	Detassazione reddito enti non commerciali Viene stabilito che gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla successiva lettera d), che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori: a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente; d) arte, attività e beni culturali a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. Dalla detassazione sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir. L'imposta non dovuta in ragione della detassazione deve essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale di cui sopra, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente. Le fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999, al contrario, accantonano tale minor imposta, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.
Articolo 1, commi 48-49	Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri Viene previsto, con decorrenza dal 2021, la riduzione: - alla metà dell'Imu e - di 2/3 della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo in riferimento a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Articolo 1, <u>commi 50-53</u>	Disciplina impatriati Viene modificata la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, in particolare viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 5, D.L. 34/2019, stabilendo che per i soggetti che siano stati iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020

	e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo, possono optare per l'estensione di cui al comma 1, lettera c), previo versamento di: a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021. Il nuovo regime introdotto non si rende applicabile agli sportivi professionisti.
<u>Articolo 1,</u> comma 58	Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico Viene prorogato al 31 dicembre 2021 l'agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013. Vengono parimenti prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16, D.L. 63/2013.
<u>Articolo 1,</u> comma 59	Proroga <i>bonus</i> facciate Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. <i>bonus</i> facciate introdotto con l'articolo 1, comma 219, L. 160/2019.
<u>Articolo 1,</u> comma 60	Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza Introducendo il nuovo comma 3-bis nell'articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 61-65</u>	Introduzione del <i>bonus</i> idrico Vien introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino a esaurimento delle risorse, un <i>bonus</i> idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a

	scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il <i>bonus</i> è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Il <i>bonus</i> non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del <i>bonus</i> idrico.
Articolo <u>1</u>, comma 66	Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus, prevedendone innanzitutto l'estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo. <u>Perimetro oggettivo</u> Viene esteso l'ambito oggettivo di applicazione prevedendo che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Modificando il comma 1-<i>bis</i> viene specificato che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 1. impianti per l'approvvigionamento idrico; 2. impianti per il gas; 3. impianti per l'energia elettrica; 4. impianto di climatizzazione invernale. Il nuovo comma 1-<i>quater</i> estende le agevolazioni anche per gli interventi su edifici privi di Ape perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Implementando le previsioni del comma 2, viene estesa l'agevolazione anche agli interventi di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Anche per quanto riguarda gli interventi eseguiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai

requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, l'agevolazione viene estesa agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022 e, limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Parimenti viene modificato il comma 4 prevedendo che la detrazione per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*septies*, D.L. 63/2013, sostenute nel 2022, è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Viene esteso l'incremento del limite di spesa di cui al comma 4-*ter*, agli interventi nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anch'essi prorogati al 30 giugno 2022. Sempre in riferimento agli interventi sugli immobili dei Comuni colpiti da sisma a far data dal 1° aprile 2009, per mezzo della modifica al comma 4-*ter*, viene previsto che gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Impianti fotovoltaici

L'agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch'essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.

Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Viene integralmente sostituito il comma 8 stabilendo che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter*, D.L. 63/2013, la detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022) di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'articolo 119, D.L. 34/2020, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis*;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L'agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Ulteriore proroga

Il nuovo comma 8-*bis*, estende l'agevolazione:

- a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%

	dell'intervento complessivo. <u>Interventi nei condomini</u> Viene integrato il comma 9-bis prevedendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. <u>Adempimenti</u> Viene integrato il comma 14 prevedendo che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di <i>claims made</i>, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). Infine, il nuovo comma 14-bis, prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: <i>"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"</i>.
<u>Articolo 1,</u> comma 67	Cessione del credito Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell'anno 2022.
<u>Articolo 1,</u> comma 76	Proroga bonus verde Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. <i>bonus verde</i> di cui all'articolo 1, comma 12, L. 205/2017.
<u>Articolo 1,</u> comma 77	Bonus automobili elettriche Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente. Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto

	con il Mef, sono definite modalità e termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
<u>Articolo 1,</u> comma 83	Rivalutazione beni di impresa Intervenendo sull'articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 84-86</u>	Contratti di sviluppo Viene modificata la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, D.L. 69/2013, stabilendo che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo passa da 20 a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. Inoltre, i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. A tal fine viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 87-88</u>	Contributo a fondo perduto esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico Viene esteso il perimetro territoriale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di cui all'articolo 59, D.L. 104/2020, ai Comuni in cui sono situati santuari religiosi.
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 95-96</u>	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte delle PMI Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in <i>hardware</i> , in <i>software</i> e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il MISE li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro. Nuova Sabatini È confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro). Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:

	- in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento; - per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 97-</u> <u>103</u>	Imprenditoria femminile Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo sostiene: a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia. In particolare, gli interventi possono consistere in: - contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; - finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; - incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi; - percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di <i>marketing</i> e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di <i>voucher</i> per accedervi; - investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le <i>start-up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; - azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le presenti norme; b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione Europea e nazionale. Tali interventi di cui alle lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni: - iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università; - iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; - iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; - iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;

	- azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi delle presenti norme. Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.
Articolo 1, commi 109- 113	Fondo pmi creative Viene istituito il Fondo per le pmi creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per settore creativo si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al <i>software</i>, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al <i>design</i>, ai <i>festival</i>, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità. Le risorse sono utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di <i>voucher</i> da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle <i>start-up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e delle pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione. Con decreto Mise, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni attuative, comprese quelle relative: a) alla ripartizione delle risorse del Fondo; b) all'individuazione dei codici Ateco che classificano le attività dei settori; c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni; d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici.
Articolo 1, commi 117- 123	Credito di imposta cuochi Viene introdotto, per gli esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% del costo delle spese: - per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero - per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente

	funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Le spese ammissibili sono quelle per: a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020.
Articolo 1, commi 124-126	Fondo sostegno pmi settore chimica verde, aeronautica, componenti per la mobilità elettrica e produzione di energia rinnovabile Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle pmi del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Mise, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle pmi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, a un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle pmi del settore aeronautico nazionale. Il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle pmi, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi. Con decreto Mise, di concerto con il Mef, le risorse del Fondo sono ripartite tra le varie sezioni.
Articolo 1, commi 128-129	Fondo per il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Mipaaf, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, definisce criteri e modalità di utilizzazione.
Articolo 1, comma 130	Incremento Fondo per il sostegno aziende agricole danneggiate La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, D.Lgs. 102/2004, al fine di assicurare un

	adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021.
Articolo 1, comma 131	Sviluppo piattaforme di commercio elettronico nel settore agricolo Viene riproposto il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014. Fruitrici possono essere le reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3, D.L. 5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «<i>strade del vino</i>» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), L. 268/1999, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Il credito ammonta al 40% delle spese sostenute e comunque non può essere superiore a 50.000 euro, ed è previsto per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Sono previsti fondi nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Articolo 1, commi 134-135	Sostegno al settore vitivinicolo Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini Doc, Docg e Igt certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mipaaf, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione.
Articolo 1, commi 136-137	Sostegno al settore suinicolo Viene rinnovata la dotazione del fondo istituito con l'articolo 11-<i>bis</i>, D.L. 27/2019, prevedendo 10 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, ne viene ampliato l'ambito di utilizzo estendendolo alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne. Gli aiuti previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 1, comma 138	Fondo sostegno settori apistico, brassicolo, della canapa e della frutta da guscio Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021,

	sono definiti criteri e modalità di utilizzo.
Articolo 1, commi 139-143	Nasce il registro di carico - scarico dei cereali Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del SIAN, tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel registro telematico entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse. La mancata istituzione del registro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; inoltre, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del registro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni. Con decreto Mipaaf, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono definite le modalità di applicazione.
Articolo 1, commi 161-168	Decontribuzione Mezzogiorno La previsione di decontribuzione di cui all'articolo 27, D.L. 104/2020, viene rimodulata estendendola fino al 2029. Tale esonero, è previsto, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro è situata in Regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, e sarà pari: - al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; - al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; - al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. Tale estensione non si applica, per espressa previsione normativa: a) agli enti pubblici economici; b) agli IACP (istituti autonomi case popolari) trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, D.Lgs. 267/2000; f) ai consorzi di bonifica; g) ai consorzi industriali; h) agli enti morali; i) agli enti ecclesiastici.

	L'agevolazione è concessa: - dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020; - dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu.
Articolo 1, comma 170	Resto al Sud Viene modificata l'età massima di fruizione dell'agevolazione c.d. Resto al Sud di cui all'articolo 1, D.L. 91/2017 che passa da 45 a 55 anni.
Articolo 1, commi 171-172	Investimenti al Sud Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'agevolazione, di cui all'articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015, consistente in un credito di imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Articolo 1, commi 173-176	Detassazione imprese operanti in zone ZES Viene previsto, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES (Zone economiche speciali) ex D.L. 91/2017, l'abbattimento del reddito, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi, al 50%. Ai fini dell'agevolazione devono essere rispettati i seguenti requisiti, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione già beneficiata: a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni; b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti <i>de minimis</i>.
Articolo 1, commi 185-186	Incremento credito R&S per il Sud Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in R&S, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022: - al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; - al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e - al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. La maggiorazione dell'aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Tfu.

Articolo 1, comma 206	Estensione garanzie Sace Le garanzie Sace come previste dall'articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021; inoltre, viene esteso l'ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Articolo 1, comma 207	Sospensione termini cambiali, vaglia cambiari e altri titoli Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11, D.L. 23/2020. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Infine, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
Articolo 1, comma 208	Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di nuovi finanziamenti Modificando quanto previsto dall'articolo 1-bis, D.L. 23/2020, le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui venga attestato, tra l'altro, la conoscenza che, a eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.L. 23/2020, i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul c/c dedicato i cui dati sono contestualmente indicati
Articolo 1, comma 209	Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni Introducendo il nuovo articolo 1-bis.1, D.L. 23/2020, viene previsto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, Sace rilascia le garanzie previste dal precedente articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), sempre D.L. 23/2020, e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, L. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle presenti garanzie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, D.L. 23/2020 e si provvede ai sensi della procedura semplificata.
Articolo 1, comma 213	Sostegno finanziario pmi Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il sostegno finanziario previsto dall'articolo 56, D.L. 18/2020 e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, alle società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal D.Lgs. 385/1993 (Tub), identificate dal codice Ateco K 66.21.00.
Articolo 1, commi 214-215	Cartolarizzazione crediti Per effetto della sostituzione della lettera b) dell'articolo 1, comma 1, L. 130/1999, la disciplina relativa alla cartolarizzazione dei crediti si rende applicabile se le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o

	comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. Viene, inoltre, precisato che il successivo articolo 7.1, comma 4, primo periodo, L. 130/1999, si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
Articolo 1, commi 216-218	Fondo di garanzia pmi I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni. Il soggetto beneficiario dei suddetti finanziamenti già concessi al 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente RendiStato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Infine, viene modificato il tasso di interesse che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (RendiStato) con durata analoga al finanziamento.
Articolo 1, commi 219-225	<u>Credito di imposta sui piani di risparmio a lungo termine</u> <u>Viene introdotto, in riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019 (piani di risparmio che, per almeno i 2/3 dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73, Tuir, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese). Per le persone fisiche titolari del piano, un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67, Tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati di cui sopra, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.</u> <u>Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997</u>

	<u>(non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 288/2000).</u> <u>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.</u> <u>Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.</u> <u>Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68, Tuir e degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997.</u> <u>Il credito di imposta compete in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.</u>
Articolo 1, commi 227-229	<u>Baratto finanziario</u> <u>Viene introdotto il nuovo comma 3-bis nell'articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica in cui sarà possibile procedere alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, a esclusione delle P.A. individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e risultanti da fatture elettroniche.</u> <u>La compensazione produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro Imprese.</u> <u>È previsto che, nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</u> <u>Modalità di attuazione e condizioni di servizio saranno individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mef e il Mise, sentito il Garante per la privacy.</u>
Articolo 1, comma 230	<u>Credito di imposta quotazione pmi</u> <u>Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta riconosciuto dall'articolo 1, comma 89, L. 205/2017, alle pmi che iniziano una procedura di quotazione, individuato, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, nel 50% dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità, nel limite massimo di 500.000 euro.</u>
Articolo 1, commi 233-243	<u>Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione</u> <u>In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso:</u> <u>- fusione;</u> <u>- scissione o</u> <u>- conferimento</u> <u>di azienda e deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:</u> <u>1. perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir, alla medesima</u>

data:

2. importo dell'Ace maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

La attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

Requisiti soggettivi

Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l'importo dell'Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

Non sono ammesse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5, L.F., o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019.

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l'agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

Modalità di trasformazione

La trasformazione in credito avviene:

- per 1/4 alla data di efficacia giuridica delle operazioni e

- per i restanti 3/4, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater, cod. civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d'azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui all'articolo 172, comma 7, Tuir; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi 1 e 2, cod. civ..

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in

	<u>credito d'imposta.</u> <u>La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento.</u> <u>Tassazione di gruppo</u> <u>In caso di opzione per la tassazione di gruppo ex articolo 117, Tuir, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per il controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118, Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.</u> <u>Trasparenza fiscale</u> <u>In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115, Tuir, per la partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, Tuir e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 complessivamente trasformate in credito d'imposta.</u> <u>Utilizzo del credito</u> <u>Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973, ovvero essere chiesto a rimborso.</u> <u>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 250</u>	<u>Sostegno pmi</u> <u>Viene previsto che le imprese che al 1° gennaio 2021 presentano le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 259-</u> <u>262</u>	<u>Costituzione di cooperative da parte dei lavoratori di aziende in crisi</u> <u>Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, L. 49/1985, svolgono, su incarico del Mise, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti</u>

	<u>da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.</u>
Articolo 1, commi 263-264	<u>Rafforzamento patrimoniale pmi</u> <u>Viene esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell'aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.</u> <u>Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.</u> <u>Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.</u> <u>Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.</u>
Articolo 1, comma 266	<u>Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale</u> <u>Viene integralmente sostituito l'articolo 6, D.L. 23/2020 prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-duodecies, cod. civ..</u> <u>Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, cod. civ., è posticipato al quinto esercizio successivo. A tal fine, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</u> <u>Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui sopra. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ..</u> <u>Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</u>

Articolo <u>1</u>, commi <u>270-273</u>	<u>Agevolazioni per la formazione di cooperative di lavoratori</u> <u>Modificando l'articolo 23, D.L. 83/2012, viene prevista la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. La prevalenza di cui all'articolo 2513, cod. civ., decorre dal quinto anno successivo alla costituzione. A tal fine, gli importi del Tfr richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale di tali cooperative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.</u> <u>In tal caso, viene prevista l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 e dell'articolo 58, Tuir, alla cessione di azienda.</u> <u>Con decreto Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, saranno definiti criteri e modalità per l'accesso ai relativi benefici.</u>
Articolo <u>1</u>, comma <u>274</u>	<u>Mutui agevolati in essere</u> <u>Viene introdotto il nuovo comma 1-bis all'articolo 43, D.L. 109/2018, prevedendo che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui ai D.L. 786/1985, D.L. 44/1995, D.L. 510/1996 e D.Lgs. 185/2000, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.</u> <u>Sempre in riferimento a tali mutui Invitalia Spa può, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, accettare proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25% del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100% del debito in 84 rate mensili costanti. Al mancato pagamento di 3 rate mensili, anche non consecutive, la proposta transattiva decade.</u> <u>Sono sospese le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda per 12 mesi dalla data di ricezione della domanda.</u>
Articolo <u>1</u>, commi <u>276-277</u>	<u>Fondo per il sostegno della parità salariale di genere</u> <u>Viene istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro: le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.</u>
Articolo <u>1</u>,	<u>Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi</u>

comma 278	<u>Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.</u> <u>L'accesso all'ammortizzatore, subordinato al previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.</u>
Articolo <u>1</u> , comma 279	<u>Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale</u> <u>Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.</u>
Articolo <u>1</u> , comma 280	<u>Misure di sostegno del reddito per i dipendenti call center</u> <u>Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei <i>call center</i>, di cui all'articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.</u>
Articolo <u>1</u> , commi <u>282-283</u>	<u>Indennità onnicomprensiva pesca marittima</u> <u>Si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.</u>
Articolo <u>1</u> , comma 284	<u>Proroga cassa integrazione dipendenti da aziende sequestrate e confiscate</u> <u>È prevista la proroga per gli anni 2021, 2022 e 2023 del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, D.Lgs. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal D.Lgs. 148/2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità e per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni.</u>
Articolo <u>1</u> , comma 285	<u>Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale</u> <u>L'intervento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è prorogato per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro</u>

	per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. <u>L'ammortizzatore è previsto per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, sino al limite massimo di 12 mesi.</u>
<u>Articolo 1,</u> comma 286	<u>Cassa in deroga nuova industrializzazione Trento e Bolzano</u> <u>Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.</u>
<u>Articolo 1,</u> comma 290	<u>Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa</u> <u>Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo.</u>
<u>Articolo 1,</u> comma 291	<u>Indennità per i lavoratori della regione Campania</u> <u>Mediante modifica dell'articolo 1-ter, D.L. 104/2020, ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.</u>
<u>Articolo 1,</u> comma 292	<u>Assunzione LSU</u> <u>Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, L. 145/2018, le P.A. utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 302-</u> <u>303</u>	<u>Integrazioni salariali Covid-19</u> <u>Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.</u> <u>In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione</u>

	salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da <u>19 a 22-quinquies</u>, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane. Le domande di accesso devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge che si ricorda è gennaio 2021. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo al 1° gennaio 2021, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Articolo <u>1</u> , comma 303	Fondi di solidarietà bilaterali alternativi I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (ad esempio FSBA) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità delle integrazioni Covid-19, ovvero per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Articolo <u>1</u> , comma 304	CISOA Covid-19 Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge che si

	ricorda è gennaio 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, e ai sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8, L. 457/1972.
Articolo 1, comma 305	Lavoratori beneficiari integrazioni salariali Covid-19 <u>Gli ammortizzatori sociali Covid-19 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.</u>
Articolo 1, comma 306- 308	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione <u>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.</u> <u>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.</u> <u>Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.</u>
Articolo 1, comma 309	Divieto di licenziamento <u>Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.</u> <u>Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio</u>

	provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Articolo 1, comma 315	<u>Ammortizzatori Covid-19 lavoratori marittimi</u> <u>Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi da 299 a 314, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343/2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. 148/2015.</u>
Articolo 1, comma 324	<u>Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)</u> <u>Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20, D.Lgs. 150/2015. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.</u>
Articolo 1, comma 325	<u>Assegno di ricollocazione</u> <u>Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23, D.Lgs. 150/2015, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti</u>

	condizioni, a esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: - collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015; - sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018; - percezione della NASpl e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
Articolo <u>1</u>, comma 336	<u>Pensioni, APE sociale e isopensione</u> <u>Viene prorogata per il 2021 Opzione donna per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020.</u> <u>Viene confermata a per il 2021 la misura dell'Ape sociale.</u> <u>Viene estesa fino al 2023 la c.d. isopensione (L. 92/2012) per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzabile con specifici accordi collettivi di secondo livello.</u>
Articolo <u>1</u>, comma 346	<u>Esodati</u> <u>Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero), continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti a categorie individuate dallo stesso comma 346.</u>
Articolo <u>1</u>, comma 347	<u>Contratto di espansione</u> <u>Viene prorogato anche per il 2021 il contratto di espansione (articolo 41, D.Lgs. 148/2015), nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico non inferiore a 500 unità lavorative (ovvero 250 per l'ipotesi prevista dal nuovo comma 5-bis sempre dell'articolo 41, D.Lgs. 148/2015) che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità: l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.</u>
Articolo <u>1</u>, comma 350	<u>Accrediti pensionistici lavoratori part time</u> <u>Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.L. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 638/1983. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima</u>

	<u>del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 356</u>	<u>Lavoratori esposti all'amianto</u> <u>A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, L. 244/2007, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico di cui al D.P.R. 1124/1965, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.</u> <u>Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10.000 euro da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell'accertamento della malattia.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 362</u>	<u>Assegno natalità</u> <u>L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, L. 160/2019, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 363</u>	<u>Congedo di paternità</u> <u>Viene esteso a 10 giorni (7 per il 2020) per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio, fruibili anche in via non continuativa.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 381-</u> <u>384</u>	<u>Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione</u> <u>Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.</u> <u>A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</u> <u>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 386-</u> <u>401</u>	<u>Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa</u> <u>In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, viene istituita l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir.</u>

	<u>L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.</u> <u>I soggetti devono avere i seguenti requisiti:</u> <u>a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</u> <u>b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;</u> <u>c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;</u> <u>d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;</u> <u>e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</u> <u>f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.</u> <u>La domanda è presentata all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.</u> <u>L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti per la verifica dei requisiti.</u> <u>I requisiti di non percezione di pensione o reddito di cittadinanza devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.</u> <u>L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.</u> <u>L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.</u> <u>La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.</u> <u>La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.</u> <u>Per far fronte agli oneri derivanti è aumentata, per i soggetti percettori, l'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, L. 449/1997 dello 0,26% nel 2021 e 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 481</u>	<u>Lavoratori fragili</u> <u>Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.</u> <u>Pertanto, nel periodo sopra indicato, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione</u>

	<u>di gravità il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.</u> <u>Inoltre, i lavoratori fragili possono svolgere fino al 28 febbraio 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 536-</u> <u>539</u>	<u>Credito di imposta per borse di studio</u> <u>Viene introdotto, con l'obiettivo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle pmi, per i soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da Università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, un credito d'imposta:</u> <u>- fino al 100% per le piccole e micro imprese;</u> <u>- fino al 90% per le medie imprese e</u> <u>- fino all'80% per le grandi imprese</u> <u>dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.</u> <u>Le iniziative formative realizzate attraverso Università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 <i>European credit transfer system</i> o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di <i>stage</i> con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.</u> <u>Viene prevista, infine, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice Ateco, istituita la sottocategoria 85.43 <i>«Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive»</i>.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 583,</u> <u>lettera b)</u>	<u>Credito di imposta imprese di produzione</u> <u>La misura massima del credito di imposta previsto per le imprese di produzione di cui all'articolo 15, L. 220/2016 viene incrementata dal 30 al 40%.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 583,</u> <u>lettera c)</u>	<u>Credito di imposta imprese di distribuzione</u> <u>La misura massima del credito di imposta previsto per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, di cui all'articolo 16, L. 220/2016, viene incrementata dal 30 al 40%.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 583,</u>	<u>Credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo</u>

<u>lettera d)</u>	<u>La misura massima del credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19, L. 220/2016, viene incrementata dal 30 al 40%.</u>
<u>Articolo 1, commi 595-596</u>	<u>Modifica regime locazioni brevi</u> <u>Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.</u> <u>Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082, cod. civ., conseguentemente viene abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4, D.L. 50/2017.</u> <u>Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.</u>
<u>Articolo 1, comma 599-601</u>	<u>Esenzione prima rata Imu 2021</u> <u>Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu relativa a:</u> <u>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</u> <u>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</u> <u>c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</u> <u>d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</u> <u>L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final.</u>
<u>Articolo 1, comma 602</u>	<u>Credito di imposta locazioni</u> <u>Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.</u>
<u>Articolo 1, comma 608</u>	<u>Bonus pubblicità</u> <u>Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</u>
<u>Articolo 1, comma 609</u>	<u>Credito di imposta edicole</u> <u>Viene confermato, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita è riconosciuto</u>

	il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, L. 145/2018.
Articolo 1, comma 610	<u>Credito di imposta servizi digitali</u> Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190, L. 34/2020.
Articolo 1, commi 612-613	<u>Agevolazioni per la connessione a internet</u> In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, con il fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del <i>voucher</i> per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete <i>internet</i> in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto Mise 7 agosto 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati <i>on line</i> ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto Mise 7 agosto 2020.
Articolo 1, commi 614-615	<u>Rottamazione televisori</u> Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Con decreto Mise di concerto con il Mef, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità operative e le procedure attuative.
Articolo 1, commi 631-632	<u>Utili corrisposti a OICR</u> Modificando l'articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/1973, è previsto che la ritenuta non si applica sugli utili corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, a OICR di diritto estero conformi o meno alla Direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Articolo 1, comma 633	<u>Redditi OICR</u> Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, Tuir, realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da OICR di diritto estero conformi o meno alla Direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Articolo 1, commi 708-712	<u>Navigazione in alto mare ai fini Iva</u> Viene introdotto il nuovo comma 3-bis all'articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972, prevedendo che ai fini dell'assimilazione alle cessioni all'esportazione, una nave

si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.

Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra 2 punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base a essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.

Sanzioni

Vengono inseriti i nuovi commi 3-bis e 3-ter nell'articolo 7, D.Lgs. 471/1997, prevedendo che le sanzioni cui al comma 3 (operazioni senza addebito Iva in assenza di dichiarazione di intento), si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

È, inoltre, punito con la sanzione di cui al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti

richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Si applica sempre la sanzioni di cui al comma 3 al cedente o prestatore che effettua

cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Modello di dichiarazione

La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione Europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini Iva dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), D.P.R. 633/1972, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

	<u>Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione Europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione.</u> <u>Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'Iva dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione Europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'Iva dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione Europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.</u> <u>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972 e il modello per la presentazione della dichiarazione di utilizzo in territorio comunitario, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione.</u> <u>Decorrenza</u> <u>Le presenti disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 713</u>	<u>Deroga per le compagnie aeree</u> <u>Limitatamente al 2020, si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 760-</u> <u>766</u>	<u>Incentivazione sistema del vuoto a rendere</u> <u>Nelle Zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter, D.L. 111/2019, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 218, D.Lgs. 152/2006.</u> <u>A commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale, che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.</u> <u>Agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, è riconosciuto un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente</u>

	<u>la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.</u> <u>Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.</u> <u>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1, L. 244/2007.</u> <u>Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 847</u>	<u>Campione di Italia</u> <u>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina introdotta con la precedente L. 160/2019. In particolare, modificando il comma 562 si interviene sull'ILCCI (imposta locale sul consumo di Campione d'Italia) prevedendo che:</u> <u>- le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune;</u> <u>- non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 1051-</u> <u>1064</u>	<u>Transizione 4.0</u> <u>Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</u> <u>La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</u> <u>Sono ammessi all'agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all'allegato A e B alla L. 232/2016.</u> <u>L'investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</u> <u>Soggetti esclusi</u> <u>Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</u> <u>Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.</u> <u>Interventi agevolabili</u> <u>Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, a eccezione:</u>

- dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir;
- dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- dei fabbricati e delle costruzioni,
- dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021
Per gli investimenti effettuati:
- in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e
- in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, L. 81/2017.

Per gli investimenti effettuati:
- in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016;
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
il credito d'imposta è riconosciuto:
a) nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
b) nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e
c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
Per gli investimenti effettuati:
- in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro,
- in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in

misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Per gli investimenti effettuati:

- in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016,

- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto:

a) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b) nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e

- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni dell'allegato B, L. 232/2016

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016;

- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016.

Per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui all'allegato A alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007;

- all'articolo 34, L. 388/2000;

- all'articolo 31, D.L. 78/2010.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

	<u>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</u> <u>Comunicazione al Mise</u> <u>Al solo fine di consentire al Mise di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure, le imprese effettuano una comunicazione al Mise.</u> <u>Decadenza</u> <u>Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.</u> <u>Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.</u> <u>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.</u> <u>Adempimenti successivi</u> <u>Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.</u> <u>Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative.</u> <u>Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A e B alla L. 232/2016, bisogna produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.</u> <u>L'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle verifiche può richiedere al Mise il proprio parere.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma</u> <u>1064-1065</u>	<u>Modifiche al credito R&S</u> <u>Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</u> <u>Soggetti ammessi</u> <u>Per effetto delle modifiche apportate, adesso possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario.</u>

Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Attività ammesse

Sono ammesse al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del § 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di R&S;

c) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con Università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo

le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le presenti spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra muros*, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Attività di innovazione tecnologica

Si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei

diversi settori produttivi.

Non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito quelle di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dalla lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di

innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o delle spese ammissibili di cui alla lettera c) a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Attività innovative

Si considerano attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in *design* o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di *design* e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di *design* e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della

lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

Misura del credito di imposta

Per effetto delle modifiche apportate, il credito di imposta è così riconosciuto:

- per le attività di R&S, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

- per le attività di *design* e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle

	<u>spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.</u> <u>Utilizzo del credito di imposta</u> <u>Viene confermato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, non applicandosi, inoltre, i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.</u> <u>Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.</u> <u>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</u> <u>Infine, viene confermato che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</u> <u>Adempimenti</u> <u>Per quanto riguarda gli adempimenti, viene confermato che ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.</u> <u>Viene precisato che la relazione tecnica che deve essere redatta e conservata per i successivi controlli, deve essere asseverata.</u> <u>Si ricorda che la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.</u> <u>Verifiche</u> <u>Viene confermata l'attività accertativa già prevista, precisando che, per quanto riguarda l'attività collaborativa tra Agenzia delle entrate e Mise nel caso necessitino pareri tecnici, termini e modalità di svolgimento sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Mise, nella quale può essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000, aventi a oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 1068-</u>	<u>Contributi per investimenti in alta tecnologia</u> <u>Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel</u>

1074	<u>quadro del programma <i>Next Generation</i> EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.</u> <u>La gestione delle risorse è affidata alla società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata.</u> <u>Il gestore è autorizzato, su base semestrale a trattenere dalle risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5% delle risorse stesse.</u> <u>Il gestore:</u> <u>a) predispone e rendere disponibile nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;</u> <u>b) verifica, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le Amministrazioni e i soggetti competenti per materia, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo in oggetto e ai relativi limiti;</u> <u>c) verifica che le imprese istanti:</u> <u>1. si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;</u> <u>2. si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</u> <u>3. non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;</u> <u>4. non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;</u> <u>5. non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 74/2000.</u> <u>Tali somme sono utilizzate per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui sopra, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento.</u> <u>I contributi erogati sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50% di ciascun investimento.</u> <u>I contributi sono erogati, previa verifica da parte del gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili.</u> <u>Il contributo è erogato, entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato, infatti, il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo, definendone i contenuti, la</u>
------	--

	cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. In tal modo il gestore può revocare il contributo e rendicontare, su base semestrale, l'attività svolta.
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 1079-</u> <u>1082</u>	<u>Contrasto alle frodi con utilizzo del <i>plafond</i> Iva</u> <u>Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso <i>plafond</i> Iva, l'Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983 e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</u> <u>In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1084</u>	<u>Modifiche alla <i>plastic tax</i></u> <u>Sono apportate alcune modifiche alla c.d. MACSI (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego), introdotta con la precedente Legge di bilancio (L. 160/2019).</u> <u>Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° luglio 2021.</u> <u>Si amplia il novero dei soggetti tenuti al versamento a mezzo dell'inclusione nel perimetro soggettivo anche dei soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.</u> <u>Rientrano tra i prodotti che si considerano MACSI anche le preforme.</u> <u>Viene innalzata la soglia al di sotto della quale non è dovuta l'imposta che passa da 10 a 25 euro.</u> <u>Ai fini accertativi viene previsto che l'attività può essere esercitata anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.</u> <u>Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:</u> <u>- in caso di mancato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;</u> <u>- in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro;</u> <u>- in caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni trimestrali e per ogni altra violazione si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.</u> <u>Ai fini dell'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.</u> <u>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di attuazione, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via</u>

	telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta. Inoltre, con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le Agenzie.
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1086</u>	<u>Modifiche alla <i>sugar tax</i></u> Vengono apportate alcune modifiche alla c.d. <i>sugar tax</i>, introdotta con la precedente Legge di Bilancio (L. 160/2019). Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° gennaio 2022. Viene modificato uno dei momenti in cui sorge l'obbligazione tributaria che diviene all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. Per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, tra cui vi rientra anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. Vengono esclusi dall'imposta le cessioni di bevande edulcorate effettuate direttamente dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 664, L. 160/2019. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio: - in caso di mancato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro; - in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro; - in caso di tardiva presentazione della dichiarazione mensile e per ogni altra violazione, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro. Ai fini dell'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 1087-</u> <u>1089</u>	<u>Credito di imposta sistemi di filtraggio dell'acqua</u> Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o

	<u>istituzionale.</u> <u>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</u> <u>Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1094</u>	<u>Sospensione notifica cartelle di pagamento</u> <u>Modificando l'articolo 35, D.L. 109/2018, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1097</u>	<u>Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici</u> <u>Viene modificata la disciplina del c.d. <i>cash back</i>, precisando che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1098</u>	<u>Credito di imposta ambienti di lavoro</u> <u>Viene modificato l'articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevedendo che il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021.</u> <u>Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1101</u>	<u>Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale</u> <u>Viene modificato l'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, relativo alla possibilità da parte delle imprese con attività internazionale di stringere accordi preventivi. Sostituendo il comma 2 viene previsto che gli accordi in oggetto, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i 4 periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973, non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento</u>

	di cui al D.P.R. 322/1998, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. <u>Il nuovo comma 3 prevede che tali accordi, al contrario, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette Autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.</u> <u>È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973, non sono ancora scaduti, a condizione che:</u> <u>a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le Autorità competenti di Stati esteri;</u> <u>b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo;</u> <u>c) le Autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti;</u> <u>d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</u> <u>Qualora in applicazione di quanto sopra sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero</u> <u>alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.</u> <u>Infine, viene previsto che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:</u> <u>a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;</u> <u>b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;</u> <u>c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.</u> <u>Inoltre, in caso di richiesta di rinnovo dell'accordo, le commissioni sono ridotte alla metà, fermo restando che con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1102</u>	<u>Semplificazioni Iva per i contribuenti minori</u> <u>Viene integrato l'articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, introducendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale, i soggetti che hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 1103-</u>	<u>Fatturazione elettronica per operazioni stabiliti al di fuori dello Stato</u> <u>Viene integrato l'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 prevedendo che, con</u>

1104	<u>riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, le fatture sono trasmesse telematicamente utilizzando il SdI secondo il formato di cui al precedente comma 2.</u> <u>Con riferimento alle medesime operazioni:</u> <u>a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;</u> <u>b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.</u> <u>Inoltre, viene previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.</u> <u>La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1105</u>	<u>Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts</u> <u>Viene prorogato al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts (sistema tessera sanitaria), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1106</u>	<u>Deroga alla tenuta dei registri acquisti e vendite</u> <u>Viene modificato l'articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo, in particolare, che l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, viene meno per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri delle fatture e degli acquisti, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva e della relativa dichiarazione annuale.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1107</u>	<u>Semplificazioni in materia di Irap</u> <u>Viene aggiunto il comma 3-bis all'articolo 16, D.Lgs. 446/1997, prevedendo che, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei Caf e degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Mef i dati rilevanti per la determinazione del tributo.</u> <u>Con decreto Mef, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'Irap.</u> <u>Il mancato inserimento dei dati comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1108</u>	<u>Imposta di bollo su fatture elettroniche</u> <u>Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato</u>

	<u>in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>commi 1109-</u> <u>1115</u>	<u>Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio</u> <u>Di seguito si elencano gli interventi relativi alla fatturazione elettronica che hanno, per espressa previsione normativa tutti decorrenza 1° gennaio 2021.</u> <u>Adempimenti</u> <u>Modificando l'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre</u> <u>il momento dell'ultimazione dell'operazione.</u> <u>Viene fatto slittare al 1° luglio 2021, la possibilità per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</u> <u>Viene abrogata la previsione per cui ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.</u> <u>Infine, per effetto dell'abrogazione del suddetto comma 6, viene modificato il successivo comma 6-ter, prevedendo che non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 471/1997.</u> <u>Modifiche al sistema sanzionatorio per la fatturazione elettronica</u> <u>Viene modificato l'articolo 6, D.Lgs. 471/1997 introducendo il nuovo comma 2-bis ai sensi del quale nel caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.</u> <u>Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da 250 a euro 2.000.</u> <u>Intervenendo sul comma 3, viene ridotta dal 100 al 90% dell'imposta la sanzione in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.</u> <u>Infine, viene allineato il comma 4, prevedendo che anche per i casi di cui al nuovo comma 2-bis la sanzione minima è pari a 500 euro.</u> <u>Sanzioni per invio di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri</u>

	<u>Viene modificato l'articolo 11, D.Lgs. 471/1997, introducendo il nuovo comma 2-<i>quiquies</i> con cui è previsto che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-<i>bis</i> e 2, D.Lgs. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione e non si applica l'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.</u> <u>Modificando il comma 5, viene previsto che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro si applica anche all'omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei dati, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione.</u> <u>Infine, viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera i suddetti strumenti, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere i doveri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.</u> <u>Estensione regime sanzioni accessorie</u> <u>Modificando l'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, è previsto che le sanzioni ivi contemplate si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-<i>bis</i> e 2, D.Lgs. 127/2015, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.</u> <u>Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3, le sanzioni ivi contenute si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, salve le procedure alternative adottate.</u> <u>Sanzioni per omessa memorizzazione</u> <u>Modificando l'articolo 13, comma 1, lettera b <i>quater</i>), D.Lgs. 471/1997, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di omessa memorizzazione o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.</u>
Articolo <u>1</u>, commi 1122- 1123	<u>Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni</u> <u>Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.</u> <u>A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata.</u> <u>Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni all'11% del valore periziato.</u>
	<u>Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</u> <u>Viene modificato l'articolo 62-<i>quater</i>, D.Lgs. 504/1995, innalzando l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006:</u> <u>- al 15% e 10% dal 1° gennaio 2021;</u> <u>- al 20% e 15% dal 1° gennaio 2022 e</u> <u>- al 25% e 20% dal 1° gennaio 2023.</u> <u>Ai fini della commercializzazione è inoltre richiesto che il produttore fornisca, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.</u>

	<u>La cauzione necessaria per la commercializzazione è individuata nel 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.</u> <u>A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.</u> <u>Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui sopra.</u> <u>Sempre con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione alla commercializzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.</u> <u>Infine, sarà sempre una determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a stabilire, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri:</u> <u>a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti e dei dispositivi meccanici ed elettronici;</u> <u>b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;</u> <u>c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;</u> <u>d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1125</u>	<u>Commercializzazione sigarette elettroniche</u> <u>Viene modificato il comma 11 dell'articolo 21, D.Lgs. 6/2016, precisando che la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione, effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</u> <u>Inoltre, sostituendo il comma 12 è previsto che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del precedente comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102, D.L. 104/2020.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1126</u>	<u>Modifica alla disciplina dei tabacchi da inalazione senza combustione</u> <u>Viene modificato l'articolo 39-terdecies, D.Lgs. 504/1995, prevedendo che i tabacchi lavorati da inalazione sono sottoposti ad accisa in misura pari:</u> <u>- al 30% dal 1° gennaio 2021,</u> <u>- al 35% dal 1° gennaio 2022 e</u> <u>- al 40% dal 1° gennaio 2023.</u>
<u>Articolo 1,</u> <u>comma 1127</u>	<u>Incentivo fiscale per il rientro dei cervelli</u> <u>L'articolo 2, comma 1, lettera b), L. 238/2010, della L. 238/2010, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.</u>
<u>Articolo 1,</u>	<u>Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa</u>

<u>commi 1128-1129</u>	<u>Viene sostituito il comma 6-bis dell'articolo 25, D.Lgs. 504/1995, stabilendo che per i depositi di cui ai precedenti commi 1 e 6, la licenza è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa quando ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni previste dall'articolo 23, commi 6 e 7 in materia di depositi di prodotti energetici. Per la sospensione e la revoca della licenza si applicano i successivi commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.</u> <u>Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni previste ai commi da 6 a 9 dell'articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.</u> <u>A mezzo del nuovo comma 6-ter, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza è negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al Conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</u> <u>In sede di prima applicazione di tale ultima disposizione, è previsto che i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, D.Lgs. 504/1995, presentano la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021.</u>
<u>Articolo 1, commi 1144-1149</u>	<u>Tutela della ristorazione italiana nel mondo</u> <u>Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di <i>Italian sounding</i> la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo. Per “<i>ristorante italiano</i>” si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Mipaaf e ai prodotti riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti Dop, Igp, Doc, Docg e Igt, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita.</u> <u>Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto “<i>pizza italiana</i>” o il prodotto “<i>gelato italiano</i>” si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni.</u> <u>Con decreto Mise, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Mef e con il Mipaaf, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, D.Lgs. 281/1997, da adottare entro 6 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le modalità di attuazione al fine di:</u> <u>a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione;</u> <u>b) attribuire l'attestazione distintiva di “<i>ristorante italiano nel mondo</i>”, in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti</u>

prescritti e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale CCIAA all'estero o dalla Camera di Commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto;

c) attribuire l'attestazione distintiva di "pizzeria italiana nel mondo" e di "gelateria italiana nel mondo" secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);

d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine "italiano" nelle insegne;

e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;

g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;

h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;

i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'adequata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;

n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

o) curare l'organizzazione della conferenza della ristorazione italiana, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

LA LEGGE DI BILANCIO PROROGA E POTENZIA IL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) interviene per prorogare all'esercizio 2021 il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali, già introdotto lo scorso anno quale evoluzione della precedente disciplina di super e iper ammortamenti.

Va però segnalato che si tratta di una disposizione che viene potenziata rispetto alla disciplina precedente, in quanto le misure del bonus sono state incrementate, soprattutto per gli investimenti realizzati nel 2021.

Le disposizioni sono contenute nei commi da 1051 a 1064 dell'articolo 1, L. 178/2020.

Il credito d'imposta

La Legge di Bilancio conferma anche per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali.

Tale *bonus* spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non hanno invece diritto al credito d'imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta spetta, oltre che alle imprese (individuali o in forma societaria) anche ai lavoratori autonomi, limitatamente ai beni strumentali diversi da quelli tecnologici afferenti impresa 4.0 (ossia con esclusione di quelli individuati nell'allegato A e B alla L. 232/2016).

Sotto il profilo temporale, l'investimento deve essere realizzato:

- a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**;
- ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, rispetto alle precedenti proroghe, la presente coinvolge un argo temporale più ampio, di circa 2 anni (oltre all'estensione di ulteriori 6 mesi per i beni "prenotati" tramite contratto con il fornitore e con pagamento dell'acconto).

Sono esclusi dal riconoscimento del credito d'imposta i seguenti investimenti:

- beni indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir (ossia le autovetture);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, etc.);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Misura del *bonus*

Il credito d'imposta concesso è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati: il *bonus* è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30

giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel 2022.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 (la norma incorpora in tale fattispecie anche gli investimenti realizzati al termine del 2020, a partire dal 16 novembre scorso):

- in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (ossia diversi da quelli industria 4.0, per i quali è previsto una misura del *bonus* maggiore) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (ossia diversi dai beni immateriali, quali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", anche mediante piattaforme di cloud computing, per i quali è prevista una specifica misura del *bonus*), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10%;
- per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d'imposta è elevata al 15%.
- in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni tecnologici di industria 4.0) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti realizzati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022):

- in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%;
- in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, il credito spetta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (come detto, si tratta di beni immateriali, quali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", anche mediante piattaforme di *cloud computing*), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Ammontare del <i>bonus</i>		
	Investimento 2021 (ovvero entro 30.6.2022 con ordine e acconto 20% entro 2021)	Investimento 2022 (ovvero entro 30.6.2023 con ordine e acconto 20% entro 2022)
Investimenti in beni strumentali (max 2 milione di euro)	10%	6%

Investimenti in beni immateriali (max 1 milione di euro)	10%	6%
Investimenti per agevolare il lavoro agile	15%	
Investimento industria 4.0	50% fino a 2,5 milioni 30% fino a 10 milioni 10% fino a 20 milioni	40% fino a 2,5 milioni 20% fino a 10 milioni 10% fino a 20 milioni
Investimenti in beni immateriali Allegato B, L. 232/16	20% (max 1 milione di euro)	20% (max 1 milione di euro)

Utilizzo del credito

Come per il *bonus* previsto lo scorso anno, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi o contributi tramite la presentazione del modello F24; va comunque rammentato che anche in questo caso ancora non è disponibile il codice tributo per effettuare la compensazione.

Detto credito può essere utilizzato a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (il precedente *bonus* era invece utilizzabile solo dall'anno successivo), ovvero, per i beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimento industria 4.0), a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti diversi dai beni tecnologici industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Decadenza e verifiche

Se, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative. Sul punto l'Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A e B alla L. 232/2016 (industria 4.0), è richiesta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una autocertificazione del legale rappresentante.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

SPECIALE Legge di Bilancio 2021

NUOVI RIALLINEAMENTI DEL VALORE FISCALE DEI BENI

La Legge di Bilancio per il 2021 amplia le opportunità per il riallineamento del valore dei beni di impresa, intervenendo a completare il testo dell'articolo 110, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto). Come noto, per effetto di tale ultima disposizione, è consentita la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a condizione che i beni fossero già presenti in quello del precedente esercizio 2019.

La rivalutazione può essere solo civilistica, oppure può essere estesa anche in ambito tributario, mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti (senza distinzione tra beni ammortizzabili e non ammortizzabili).

Nel caso in cui si scelga di ottenere il riconoscimento fiscali dei maggiori valori, la riserva di rivalutazione che si crea risulta essere in sospensione di imposta; tale regime può essere evitato mediante il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Medesimi effetti si possono conseguire mediante il c.d. "riallineamento", vale a dire la possibilità di vedersi riconosciuto (a fini fiscali) il maggior valore civilistico già iscritto nelle scritture contabili del soggetto.

Le nuove precisazioni

Aggiungendo un nuovo comma 8-bis al citato articolo 110, D.L. 104/2020, si precisa che *"Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019"*.

Vale subito la pena di precisare che l'opportunità:

- riguarda la sola possibilità di riallineamento fiscale dei maggiori valori già iscritti;
- non riguarda, invece, la possibilità di rivalutazione vera e propria degli stessi.

In merito al significato dell'estensione normativa, va precisato che la norma già consentiva il riallineamento (oltre che la rivalutazione) per i beni immateriali, quindi l'ampliamento va inteso come riferito alle altre attività immateriali, diverse dai beni stessi.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2017, aveva infatti, precisato che le immobilizzazioni immateriali oggetto di rivalutazione sono esclusivamente quelle *"costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative"*.

Pertanto, si può fare riferimento al contenuto della circolare n. 28/E/2009, ove fu precisato che per *"altre attività immateriali"* devono intendersi le *"spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell'articolo 108, Tuir (ad esempio le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio"*.

Via libera, dunque, anche a tali casistiche che presuppongono che, già nel 2019, fosse emerso contabilmente un maggior valore rispetto a quello fiscalmente riconosciuto, tipicamente in occasione di effettuazione di operazioni straordinarie.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

SPECIALE Legge di Bilancio 2021

PROROGA DELLE DETRAZIONI “ORDINARIE” SUGLI IMMOBILI E DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110%

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2021 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021:

- la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef del 90% in tema di interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B (c.d. “*bonus facciate*”);
 - la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che quest'ultima detrazione (c.d. “*bonus mobili*”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2021 solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2020 (la spesa massima agevolabile è stata innalzata a 16.000 euro);
 - la detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
 - la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “*bonus verde*”).

È stato, inoltre, introdotto il nuovo “*bonus idrico*” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica e sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia, colonne doccia esistenti (un decreto di prossima emanazione definirà le modalità di fruizione del *bonus*).



Numerose sono le novità introdotte dall'articolo 1, commi 66 e 67, L. 178/2020 che riguardano il superbonus del 110% normato dagli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020, già esplicitate nel tabellone di commento alla norma. La pubblicazione del provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020 e la recente pubblicazione della circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle entrate hanno fornito risposte ai principali dubbi operativi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali sulle modalità per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Cenni sulle principali caratteristiche del superbonus del 110%

L'articolo 119, D.L. 34/2020 ha innalzato al 110% l'aliquota della detrazione fruibile e ha ridotto da 10 a 5 anni l'arco temporale in cui recuperare l'agevolazione spettante per le spese sostenute relativamente a immobili residenziali inerenti:

- a) gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso;
- b) gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

- c) gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

Per beneficiare della detrazione “maggiorata” al 110% gli interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, o, se possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Se congiuntamente a uno dei 3 interventi agevolabili citati viene effettuato un intervento di riqualificazione energetica, anche quest’ultimo può godere della maggiore agevolazione del 110% delle spese sostenute nella soglia consentita per ciascuna tipologia di intervento di efficientamento. L’ambito oggettivo del superbonus energetico riguarda principalmente gli edifici a carattere residenziale o prevalentemente residenziale. Il superbonus spetta anche per gli interventi antisismici: in questo caso anche le imprese possono fruire della detrazione maggiorata al 110% nel caso di esecuzione di uno degli interventi previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013.

Istituiti i codici tributo per lo sconto in fattura o la cessione del credito

L’articolo 121, D.L. 34/2020 ha introdotto una nuova possibilità per fruire in tempi più ristretti dell’importo corrispondente alle detrazioni Irpef/Ires (sia quelle “ordinarie” in vigore sia quelle maggiorate previste dall’articolo 119, D.L. 34/2020) per la totalità degli interventi effettuati sugli immobili negli anni 2020 e 2021, nel rispetto dei requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazione per ogni singolo intervento: i soggetti che sostengono spese per interventi sugli immobili possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con la risoluzione n. 83/2020 dell’Agenzia delle entrate sono stati istituiti i codici tributo per consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati. Tali crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, e sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario, cinque o dieci quote annuali di pari importo.

I neonati codici tributo sono i sei seguenti:

- “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;

- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-*bis*, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

L'articolo 1, comma 67, L. 178/2020 ha ampliato anche al 2022 la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente agli interventi che danno diritto alla fruizione del superbonus del 110%.

Il funzionamento dello sconto in fattura e della cessione del credito

Le imprese esecutrici degli interventi energetici e antisismici che possono fruire del Superbonus del 110% devono porre particolare attenzione nella formulazione dei preventivi di spesa, tenendo conto dell'impatto contabile e fiscale derivante dall'eventuale applicazione del contributo sotto forma di sconto.

Ipotizziamo che il sig. Rossi voglia eseguire un intervento energetico agevolabile ai sensi dell'articolo 119, D.L.n34/2020 e si accordi con l'impresa esecutrice Ristrutturazioni residenziali Srl nel seguente modo:

- a) corrispettivo complessivo dell'opera euro 80.000 + Iva 10%;
- b) applicazione del contributo sotto forma di sconto per euro 75.000;
- c) emissione delle fatture e corrispondenti pagamenti della quota parte a carico del cliente in 2 SAL, il primo all'esecuzione del 65% delle opere, il secondo a saldo.

Il fornitore Ristrutturazioni residenziali Srl si troverà ad applicare uno sconto parziale di 75.000 euro sul corrispettivo di 88.000 euro, richiedendo che il pagamento della quota che rimane a carico del cliente sig. Rossi avvenga alle scadenze dei 2 SAL (relativi a corrispettivi liquidati a titolo definitivo e accettati dal committente) per complessivi 13.000 euro. Il *surplus* del 10% eccedente lo sconto in fattura applicato rappresenta per l'impresa un contributo in conto esercizio che integra i ricavi della gestione caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria (voce A5 di Conto economico, Oic 12, § 56, lettera f), per allineare l'ammontare dello sconto al credito di imposta fruibile dal fornitore. Il fornitore Ristrutturazioni residenziali Srl potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione orizzontale in 5 rate annuali di pari importo (ovvero potrà cederlo a terzi, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari). L'utilizzo è consentito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della Comunicazione (visibile dal Cassetto fiscale) e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.



Nel caso in cui l'impresa esecutrice dell'intervento decida di cedere il credito di imposta alla sua banca, contabilmente dovranno essere rilevati l'estinzione del credito di imposta complessivo precedentemente iscritto, l'importo accreditato dall'istituto di credito e a conto economico il tasso di sconto applicato dalla banca (componente finanziaria derivante dal pagamento della disponibilità anticipato rispetto alla tempistica quinquennale di fruizione del credito di imposta) e gli oneri di gestione trattenuti per la gestione della pratica.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

SPECIALE Legge di Bilancio 2021

RIAPERTA LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2021

Con la Legge di Bilancio per il 2021 (in particolare l'articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020) viene nuovamente prorogata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. In vista dell'approssimarsi della scadenza del prossimo 30 giugno, di seguito di riepilogano le regole operative per realizzare la "rivalutazione".

La precedente disposizione di rivalutazione in ordine di tempo

Con l'articolo 137, D.L. 34/2020, definito Decreto Rilancio, convertito con modifiche dalla Legge 77/2020 era stata prorogata la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le relative imposte sostitutive potevano essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva erano allineate tutte alla misura dell'11%.

Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell'imposta sostitutiva

La Legge di Bilancio 2021 stabilisce la possibilità di rideterminare i valori stabilendo un'unica aliquota dell'11%, applicabile tanto in relazione alle partecipazioni (non importa se qualificate o non) quanto ai terreni agricoli ed edificabili, da applicare all'intero valore del bene.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2021, e consegue effetti se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2021, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e deve successivamente essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Esempio di rivalutazione di quota di partecipazione qualificata

Il sig. Vecchi Alberto partecipa al 35% al capitale sociale della società Immobiliare Verde Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione detenuta dal sig. Vecchi Alberto è di 50.000 euro. Il sig. Alberto intende vendere la propria partecipazione al fratello Silvio. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2021 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Verde Srl posseduta dal sig. Vecchi Alberto, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l'acquisto della partecipazione da parte del sig. Silvio. Il sig. Alberto verserà entro e non oltre il 30 giugno 2021 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2021) l'imposta sostitutiva di 48.125 euro (pari a euro 437.500 * 11%) per non assoggettare a tassazione "ordinaria" la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello verrà poi formalizzata in data 27 settembre 2021 al prezzo di 437.500 euro.

I terreni

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" *infra* quinquennali. Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto del terreno, con un'aliquota del 11% (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili).

Esempio di rivalutazione di terreno edificabile

Il sig. Landi Luca acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell'anno 2015 al prezzo di 300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2020 e verrà venduto entro il 31 dicembre 2021. Il sig. Landi dà incarico a un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell'Imu: il valore è di euro 110/mq, moltiplicato per 10.000 mq, corrisponde a 1.100.000 euro e la perizia verrà giurata presso il Tribunale di Modena entro il 30 giugno 2021. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 121.000 euro (pari a euro 1.100.000 * 11%). Nel frattempo il sig. Landi Luca ha optato per il pagamento in 3 rate annuali dell'imposta sostitutiva, dovendo quindi versare la prima rata (euro 121.000 / 3 = 40.333 euro) alla scadenza del 30 giugno 2020 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2021. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell'interesse del 3% su base annua. Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l'acquirente del terreno nel rogito di vendita che avverrà il 28 settembre 2021, quindi tale terreno non scontrerà alcun altro prelievo sulla plusvalenza realizzata.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 153/2018, la sussistenza della perizia giurata di stima costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

SPECIALE Legge di Bilancio 2021

DEFINITA LA SOGLIA DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI NELLA LOCAZIONE TURISTICA

Definita la soglia oltre la quale la locazione breve è attività imprenditoriale

Per effetto delle novità contenute nell'articolo 1, commi 595-596, Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), a partire dallo scorso 1° gennaio 2021, la normativa fiscale delle locazioni brevi potrà trovare applicazione solo per un massimo di 4 appartamenti.

Il regime agevolato di tassazione dei redditi derivanti da affitti brevi, ovvero quelli di durata non superiore a 30 giorni, compresi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, prevede la tassazione agevolata con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef come previsto dal D.L. 50/2017 ora modificato.

Provento	Tassazione
Canone di locazione per affitto breve (o locazione turistica)	Imposta sostitutiva Irpef 21%

La netta indicazione proveniente dal legislatore ha una immediata conseguenza: l'affitto per breve periodo di 5 o più appartamenti presuppone lo svolgimento di una attività imprenditoriale, con il conseguente obbligo di apertura della partita Iva.

È di tutta evidenza la volontà di dare definizione ad un ambito spesso sfumato dove trovavano convivenza attività esercitate con abitudine e attività occasionali, laddove tuttavia le differenze tra un caso e l'altro non sono sempre chiare.

Ora il Legislatore permette, con una definizione di carattere numerico, di stabilire chi possa ritenersi esercente attività occasionale e chi invece svolge la medesima attività avvalendosi di una partita Iva.



Va sottolineato che trattasi di una presunzione da ritenersi di carattere relativo e quindi soggetta a prova contraria.

La limitazione all'attività occasionale sopra riportata troverà applicazione anche nel caso di contratti stipulati tramite intermediari o portali online (Booking, Airbnb, e simili).

Istituita la banca dati degli immobili in locazione breve

La Legge di Bilancio in commento opera anche una modifica nel dettato dell'articolo 13-*quater* del cosiddetto Decreto Crescita (D.L. 34/2019), istituendo una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi tenuta dal Mibact.

Il censimento avverrà assegnando a ciascun immobile un codice da utilizzare per ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza ovvero da pubblicare in tutte le comunicazioni relative alla promozione e all'offerta.



L'introduzione di queste ulteriori normative a carattere nazionale non inficerà le già esistenti norme regionali alle quali occorrerà ancora fare riferimento.

[Digitare qui]

Il Mibact, con decreto da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, stabilirà le modalità di realizzazione e gestione di tale banca dati unitamente all'acquisizione e gestione dei codici identificativi regionali.

Disciplina delle comunicazioni dei dati delle strutture ricettive

Relativamente alla disciplina delle locazioni brevi è bene ricordare anche che nel dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 recante "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza*", con la quale è stato imposto, anche per gli affitti brevi, l'obbligo, già previsto per gli alberghi e strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), di comunicare alla Questura le generalità di coloro che alloggiano presso un immobile, entro 24 ore dall'arrivo.

I dati da comunicare riguardano oltre l'imposta di soggiorno, e il contributo di soggiorno, anche le locazioni brevi. Tali dati verranno comunicati dal Ministero, in forma anonima e aggregata alla Agenzia delle entrate che poi li renderà disponibili ai Comuni al fine di effettuare i controlli sulla tassa di soggiorno.

Le informazioni devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti e dei giorni di permanenza nella struttura dichiarati al momento della registrazione, e saranno rese disponibili con cadenza mensile entro il mese successivo a quello di riferimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.